La citazione (artt. 126-134)*

Massimo del Pozzo

Pontificia Università della Santa Croce

SOMMARIO: 1. L'indispensabile premessa e garanzia del contraddittorio. - 2. Le novità dell'inquadramento sistematico e concettuale dell'"instructio". - 3. Lo scopo della "vocatio in iudicium". - 4. Il contenuto del decreto di citazione. - 5. Il destinatario del provedimento. - 6. La notifica della citazione. - 7. L'efficacia e la patologia della "citatio iudicialis"

1. L'INDISPENSABILE PREMESSA E GARANZIA DEL CONTRADDITTORIO

«L'inizio dell'istanza avviene con la citazione». La solenne, ancorché non troppo felice e rispondente[1], formulazione del disposto del can. 1517 CIC, com'è noto, intende superare l'incertezza del codice previgente[2] ed esprimere la più viva consapevolezza dell'*essenzialità della citazione per la costituzione del rapporto giuridico processuale*[3]. La *vocatio in iudicium* di tutte le parti realmente interessate, infatti, non solo condiziona la stessa determinazione dell'oggetto del contendere e la proficuità della tutela giudiziaria richiesta, ma costituisce il presupposto obbligato per il concreto esercizio del *ius defensionis* su cui si impernia l'accertamento del vero e la dichiarazione del giusto attraverso il metodo dialettico. In pratica, la

---

* In P.A. BONNET - C. GULLO (a cura di), Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione "Dignitas connubii". Parte Terza. La parte dinamica del processo, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2008, pp. 43-83.

1 Cfr. J. CARRERAS, *«De litis instantia» (introcucción); comentario c. 1517*, in A. MARZOA - J. MIRAS - R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (a cura di), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, IV/2, Pamplona 1996, pp. 1247-1253; J. LLOBELL, *L'introduzione della causa. Questioni sulla scelta della procedura giudiziaria nelle cause di nullità del matrimonio, sui titoli di competenza, sul libello introduttorio e sulla contestazione delle parti*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Quaderni della Mendola*, vol. 6: «I giudizi nella Chiesa. I processi contenzioso e matrimoniale», Milano 1998, pp. 61-62.

2 Per il rilievo del contrasto tra i cann. 1725, 5° e 1732 CIC 1917 cfr. J.J. GARCÍA FAÍLDE, *Nuevo Derecho Procesal Canónico*, Salamanca 1995³, p. 87; P.V. PINTO, *I processi nel codice di diritto canonico. Commento sistematico al Lib. VII*, Città del Vaticano 1993, p. 248 (spec. nt. 348). «Riteniamo che il criterio attualmente richiamato sia più valido, giacché è sufficiente la citazione perché s'instauri il rapporto processuale» (C. DE DIEGO-LORA, *commento al c. 1517*, in J.I. ARRIETA (dir. ed. it.), *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*, Roma 2004, p. 1014).

3 Cfr. tra i tanti A. STANKIEWICZ, *De citationis necessitate et impugnationis*, in *Quaderni Studio Rotale*, 4 (1989), pp. 75-94, e in *Monitor Ecclesiasticus*, 113 (1989), pp. 373-396 (in seguito ci si riferirà a quest'ultima localizzazione), in merito spec. pp. 373-376.

sempre più compiuta realizzazione del principio del contraddittorio riassume e sintetizza l'aspirazione ideale di ogni sistema procedurale che voglia assicurare la correttezza nell'amministrazione della giustizia[4]. Al di là dei passati limiti concettuali e magari delle residue difficoltà espressive[5], nell'ordinamento, nella giurisprudenza e nella dottrina canonici pare ormai definitivamente acquisita l'assoluta necessità della comunicazione ai legittimi contraddittori del contenuto della domanda e della facoltà di partecipare al procedimento per la valida configurazione della relazione giudiziale. Ciò non di meno, la questione non può ridursi al riconoscimento formale della "spettanza" della citazione, involge la piena attuazione dell'eguaglianza delle parti nella peculiarità del modello ecclesiale e nell'ulteriore specificità delle cause di nullità matrimoniale[6]. L'effettiva parità tra i soggetti nello stadio introduttorio implica non tanto la tempestività e completezza estensiva della chiamata, quanto, soprattutto, intensivamente l'integrità della cognizione dell'altrui richiesta, delle statuizioni giudiziali e delle proprie prerogative difensive. L'attuale concordanza di posizioni circa la determinazione del momento genetico del *iudicium* e l'esigenza del rispetto del contraddittorio, non sempre trova poi analogo e puntuale riscontro in fase applicativa o interpretativa

---

4 Cfr. S. VILLEGGIANTE, *Il principio del contraddittorio nella fase di costituzione del processo ordinario per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, in Z. GROCHOLEWSKI - V. CÁRCEL ORTÍ (a cura di), *«Dilexit iustitiam». Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani*, Città del Vaticano 1984, pp. 349-361. Occorre però precisare, ad evitare il diffuso rischio del logicismo e del formalismo imperanti in ambito secolare, che il principio del contraddittorio è solo la premessa formale e strumentale alla realizzazione sostanziale ed effettiva della giustizia del singolo caso (l'attribuzione in concreto del dovuto). La perfezione tecnica del meccanismo di accertamento non si identifica dunque con il fine dell'apparato di protezione dei diritti, né l'accertamento giudiziario può prescindere dal riscontro prioritario delle esigenze intrinseche del bene dedotto, fermandosi semplicemente alla verifica della regolarità della disputa e delle pari opportunità difensive. Ad ogni modo anche la dichiarazione del giusto deve sempre rispettare e avvalersi della logica e della razionalità del mezzo adoperato e solo sussidiariamente ricorrere a criteri non alternativi ma perfettivi e integrativi del sistema di tutela. Cfr. il nostro *Spunti per una riconsiderazione dell'influenza del "ius divinum" nel processo canonico in chiave giuridico-fondamentale* (in attesa di pubblicazione negli Atti del XIII Congresso Internazionale di Diritto Canonico, *Il* Ius divinum *nella vita della Chiesa*).

5 Anche il CCEO benché ometta il riferimento all'inizio dell'istanza (il can. 1517 latino non trova corrispondenza), riporta l'espressione «*instantiae initium fit citatione*» nel can. 1194, 5° (equivalente al can. 1512 CIC). La stessa *Dignitas connubii* (d'ora in poi DC), riportando a proposito delle cause incidentali l'inciso del can. 1587 CIC («cominciato il giudizio con la citazione») ritorna all'espressione istanza («dopo che la citazione ha dato inizio all'istanza del giudizio» [art. 127]). Non bisogna però fissarsi troppo sull'imperfezione delle dizioni quanto badare alla sostanza dei concetti.

6 Non a caso Villeggiante, a suffragare la portata complessiva della direttrice, insiste frequentemente sul principio del contraddittorio sostanziale (*Il principio del contraddittorio…*, cit., p. 351).

nell'individuazione degli estremi della *vocatio*, nella valutazione delle sue carenze e nella considerazione delle conseguenze della mancata notifica. Il passaggio dal piano teorico a quello pratico comporta infatti il difficile confronto con la varietà e la complessità del reale. Orbene, la chiave di soluzione di eventuali dubbi o contrasti risiede – a nostro modo di vedere – più che nell'attenta esegesi del dato legislativo nell'*apprensione dell'organica natura ontologica e positiva dell'istituto*[7]. Prima di affrontare la disciplina e l'ermeneutica della citazione, preferiamo dunque premettere *tre considerazioni pregiudiziali*: a) la coscienza della valenza sostanziale e non solo formale di tale incombenza procedurale, b) il "corroboramento" della funzione della prima intimazione derivante dal modello canonico e dalla particolare tutela del vincolo coniugale[8] e c) la discreta maturazione raggiunta dall'elaborazione normativa[9]. Tali notazioni logicamente non hanno certo la pretesa di offrire una visione di sintesi del concetto o un'esauriente presentazione della materia, vogliono solo fornire una minima cornice di inquadramento della successiva analisi ed evitare il rischio e la sensazione di un approccio meramente pragmatico e tecnicistico[10].

a. La valenza sostanziale e non solo procedurale della citazione

La fedeltà all'approccio giusrealista coltivato[11] induce a confrontarsi in primo luogo con la realtà ontologica del dato. Ogni ente di ragione assunto dalla prudenza legislativa (la scienza giuridica utilizza infatti strumenti concettuali) risponde ad una logica di bontà: nella citazione, il bene parziale in concreto dovuto, in vista

---

7 Cfr. il nostro *Un invito a decodificare il messaggio fondamentale dell'essere*, in *Ius Ecclesiae*, 19/II (2007), pp. 505-509.

8 La tipologia del giudizio e la natura del bene ivi dedotto influiscono sulla configurazione dello strumento.

9 Prescindiamo intenzionalmente dall'affrontare lo spinoso dibattito sulla effettiva natura e portata dell'*instructio*. Cfr. in merito E. BAURA, *Il valore normativo dell'Istruzione "Dignitas connubii"*, in P.A. BONNET - C. GULLO (a cura di), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas connubii". Parte prima: i principi*, Città del Vaticano 2007, pp. 185-211; J. LLOBELL, *La natura giuridica e la ricezione ecclesiale dell'istr. «Dignitas connubii»*, in *Ius Ecclesiae*, 18/II (2006), pp. 344-354.

10 In questa linea, molto apprezzabile e stimolante è l'impostazione dell'argomento di S. Panizo Orallo (*Temas procesales y nulidad matrimonial*, Madrid 1999; Tema IX. *Citación y litiscontestación*, pp. 371-404) che dedica un paragrafo alla regolamentazione legislativa (§ 3.6. *Regulación jurídica de la citación*, pp. 380-382) e più ampio spazio alla natura e al concetto di citazione.

11 Cfr. i nostri *L'evoluzione della nozione di diritto nel pensiero canonistico di Javier Hervada*, Roma 2005, pp. 329ss.; *La comprensione del realismo giuridico nel pensiero canonistico di Javier Hervada*, in *Ius Ecclesiae*, 17/III (2005), pp. 611-628.

evidentemente del perseguimento del bene finale oggetto del processo (l'attribuzione del giusto), è rappresentato non tanto dalla correttezza formale del procedimento quanto dalla *configurazione o conformazione sostanziale della relazione di accertamento della validità del vincolo coniugale*. La pregnanza della nozione di relazione nell'essenza del fenomeno giuridico in genere[12] e nella teoria generale dell'istituto processuale in specie[13] evidenzia immediatamente la decisiva ed assorbente importanza della fattispecie per l'instaurazione del giudizio (invero senza chiamata dei contraddittori non può esservi processo). In pratica, la *vocatio in iudicium* non è volta solo ad assicurare un ausilio all'attività giusdicente, ma a precostituire la valenza intersoggettiva della decisione (integrando il noto brocardo si potrebbe tranquillamente dire: *nemo iudex sine actore necnon parte conventa*). Il taglio prevalentemente didascalico e compilativo prescelto tarpa logicamente velleità speculative di maggior portata, ad ogni modo è utile puntualizzare che la *vocatio in iudicium* non costituisce solo il modo di palesare la presentazione dell'istanza, ma un'esigenza intrinseca della relazionalità dialettica della dichiarazione sullo stato delle persone interessate[14]. La citazione è pertanto la prima e insopprimibile conseguenza dell'esercizio del diritto di eccezione *lato sensu* inteso[15]. Non è casuale che la *prima intimatio* venga non di rado presentata come l'esplicazione più scontata e diretta del diritto naturale di difesa (*audiatur et altera pars*)[16]. La derivazione per connaturalità della *citatio* dalla salvaguardia del *ius*

---

12 «La giuridicità non rivela una sostanza, ma una relazione. Ogniqualvolta diciamo che un qualcosa è giuridico stiamo dando il nome ad una relazione» (J. HERVADA, *Introduzione critica al diritto naturale*, Milano 1990, p. 34).

13 Cfr. M.J. ARROBA, *Diritto processuale canonico*, Roma 2006, pp. 68ss., C. DE DIEGO-LORA - R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Lecciones de derecho procesal canónico. Parte general*, Pamplona 2003, pp. 170ss.; J. GOTI ORDEÑANA, *Tratado de derecho procesal canónico*, Madrid 2001, pp. 42ss.

14 Non si tratta pertanto di una forma di integrazione o di una sorta di regolarizzazione del contraddittorio ma di una *conditio sine qua non* dello stesso.

15 «*Quodlibet ius non solum actione munitur, nisi aliud expresse cautum sit, sed etiam exceptione*» (can. 1491 CIC). Circa la nozione in senso ampio di eccezione cfr. C. DE DIEGO-LORA, *comentario c. 1491*, in A. MARZOA - J. MIRAS - R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (a cura di), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, IV/1, Pamplona 1996, pp. 1091-1094.

16 Tra i tanti cfr. ARROBA, *op. cit.*, p. 352; G. CALORE, *Citazione (diritto processuale canonico)*, in *Enciclopedia del diritto*, VII, Milano 1970, p. 117; J. GOTI ORDEÑANA, *op. cit.*, p. 303; M.F. POMPEDDA, *L'assenza della parte nel giudizio di nullità del matrimonio. Garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa*, in *Studi di diritto processuale canonico*, Milano 1995, p. 91; STANKIEWICZ, *op. cit.*, p. 373. «*En este sentido, el derecho a ser citado viene a ser una exigencia del Derecho natural al vincularse estrechamente con él el mismo derecho de defensa, que es de Derecho natural por su conexión con el principio de que nadie puede ser condenado o perjuicado sin haber sido antes oído, concediéndoles oportunidades legítimas y suficientes de tutela jurídica*» (S. PANIZO ORALLO,

defensionis logicamente è riconducibile al presupposto della necessaria e piena ecclesialità dello strumento umano adottato[17]. La giurisprudenza rotale, peraltro, non ha mancato di sottolineare espressamente sia l'appartenenza «*ad substantiam iudicii*»[18] della *vocatio* sia il profilo capitale («*principium ac fundamentum iudicii*») e cardinale («*cardo legitimae defensionis*») della citazione in relazione all'azione[19]. Tali espressioni confermano la radicalità e fondamentalità sostanziale del principio del contraddittorio. Quest'ordine di considerazioni (concepire l'istituto non in termini di mera utilità o efficacia, ma di *ratio iuris* e dover essere), apparentemente astratte e avulse dall'applicazione pratica, come vedremo (*infra* ns. §§ 4 e 7), possono avere invece rilevanti implicazioni e concretizzazioni.

---

comentario c. 1507, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, IV/2, cit., p. 1219). Di avviso contrario è F.J. Ramos («Ma né la citazione né il giudizio sono di diritto naturale per la dichiarazione dei diritti controversi o incerti; la dichiarazione può essere non giudiziale», [*I tribunali ecclesiastici. Costituzione, organizzazione, norme processuali, cause matrimoniali*, Roma 2000², p. 348]).

17 Lo stesso Panizo Orallo in altro contesto tempera la categorica affermazione della dottrina canonica antica e moderna, asserendo: «*Pero se puede decir que ni la citación ni el juicio mismo son absolutamente y por derecho natural necesarios para la declaración de los derechos controvertidos, ya que podrían pensarse otros medios, distintos del proceso, para conseguir eso mismo*» (*Temas procesales y nulidad matrimonial*, cit., p. 377). Riteniamo che la fondamentazione natural-teologica dell'istituto processuale e la dimostrazione dell'ecclesialità del mezzo (peraltro sostenuta dallo stesso autore), tema particolarmente sviscerato da J. Llobell (cfr. tra gli ultimi suoi lavori: *Il diritto e il dovere al processo giudiziale nella Chiesa. Note sul magistero di Benedetto XVI circa la necessità di «agire secondo ragione» nella riflessione ecclesiale*, in *Ius Ecclesiae*, 19/I [2007], pp. 55-75; *Il diritto al processo giudiziale contenzioso amministrativo*, in E. BAURA e J. CANOSA [a cura di], *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, Milano 2006, pp. 211-273; *La tutela giudiziale dei diritti nella Chiesa. Il processo può essere cristiano?*, in J.J. CONN e L. SABBARESE [a cura di], *«Iustitia in caritate». Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis*, Città del Vaticano 2005, pp. 507-522; *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, in *Ius Ecclesiae*, 16/II [2004], pp. 363-386; *Fondamenti teologici del diritto processuale canonico. Sul ruolo del processo per la comprensione dell'essenziale dimensione giuridica della Chiesa*, in C.J. ERRÁZURIZ M. - L. NAVARRO [a cura di], *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, Milano, 2000, pp. 267-300; *L'efficace tutela dei diritti [can. 221]: presupposto della giuridicità dell'ordinamento canonico*, in *Fidelium iura*, 8 [1998], pp. 227-264), possano indurre ad assolutizzare la riconduzione della citazione al riconoscimento del diritto di difesa.

18 ROTA ROMANA, *coram* Di Felice, decr. 14 aprile 1973, *S. Pauli in Brasilia*, n. 1; *coram* Palazzini, sent. interl. 16 ottobre 1976, *Burdigalen.*, per un più agile riscontro cfr. STANKIEWICZ, *op. cit.*, p. 374.

19 ROTA ROMANA, *coram* Bruno, decr. 18 novembre 1977, *Delhien.*, n. 9; *coram* Palazzini, sent. interl. 16 ottobre 1976, *Burdigalen.* (*op. loc. ult. cit.*); nonché *coram* Sebastianelli, sent. 28 gennaio 1918, in *SRRDec.*, X (1918), p. 13-14, n. 4; *coram* Staffa, sent. 30 ottobre 1953, *Argentinen*, in *SRRDec.*, XLV (1953), p. 635-636, n. 2; *coram* Funghini, decr. 24 maggio 1989, *Campinae Grandis*, in *RRDecr.*, VII (1989), p. 102, n. 4.

b. La funzione della prima intimazione nel processo di nullità matrimoniale

L'universale ed acquisita affermazione della citazione quale premessa e garanzia dell'integrità del diritto difesa e dell'effettiva parità tra le parti riceve un ulteriore rafforzamento in ragione vuoi della particolarità del modello canonico vuoi della specificità delle cause di nullità matrimoniale. La spiccata nota pubblicistica che informa l'ordinamento ecclesiale ed il settore processuale trova un immediato riscontro anche nel decreto giudiziale di comparizione. A differenza di altri sistemi giuridici ove la citazione è un atto di parte soggetto al controllo del giudice[20], nel processo canonico la *citatio* è un *provvedimento intrinsecamente giurisdizionale*[21], emanazione diretta della potestà giusdicente. La chiamata *ex auctoritate* accentua la delicatezza della portata della *vocatio in iudicium*. Da un canto, il ruolo *super partes* del giudice manifesta il distacco e l'imparzialità dell'ufficio e conferisce un'indiscussa oggettività ed una presunzione di validità all'operato del tribunale. Dall'altro, l'unilateralità nella prospettazione della questione e l'asimmetria nella conoscenza dell'istanza responsabilizzano ed esaltano l'impiego delle misure di cautela necessarie (anche in termini di tempestività, completezza e incisività del contraddittorio). A questa caratteristica si aggiunge anche la circoscrizione del *petitum* e della *causa petendi* attraverso la *predefinizione della formula del dubbio* (la sentenza costituisce una risposta alla concordanza della lite) che conferisce particolare rilievo alla fase introduttoria. Per quanto riguarda invece le peculiarità *ratione materiae*, le tre sfere di progressiva specificazione dell'oggetto (cause di bene pubblico, relative allo stato delle persone ed inerenti ad un vincolo sacramentale[22]) influenzano anche l'atteggiarsi della citazione[23]. L'indisponibilità del bene e la relatività dei titoli di competenza stabiliti determina non solo una particolare vigilanza circa l'effettiva posizione delle parti, evitando di eludere la legislazione vigente[24], quant'anche la singolare cura e la verifica del buon fine della

---

20 Cfr. CALORE, *op. cit.*, p. 116; A.M. ARENA, *Lezioni di diritto processuale comparato*, Roma 1975, pp. 184-185.

21 Cfr. CALORE, *op. loc. cit.*; GOTI ORDEÑANA, *op. cit.*, p. 305; PANIZO ORALLO, *Temas procesales y nulidad matrimonial*, cit., p. 379.

22 Cfr. il nostro *Nella verità, la giustizia. Considerazioni a margine della prima Allocuzione benedettina alla Rota*, in *Ius Ecclesiae*, 18/II (2006), p. 511.

23 È ben nota al riguardo la tesi di S. Villeggiante circa l'opportunità della convocazione delle parti previa all'ammissione del libello (*Ammissione del libello e contestuale citazione nelle cause di nullità matrimoniale: rilievi, critiche e proposte*, in *Ius Ecclesiae*, 15/III (2003), pp. 681-685).

24 Il litisconsorzio attivo dei coniugi, in passato frequentemente "mascherato" da una contestazione *pro forma* della domanda (LLOBELL, *L'introduzione della causa*, cit., pp. 62-65; ID., *L'efficace tutela dei diritti [can. 221]*, cit., pp. 249-252), esclude ad esempio la possibilità di btcage

notifica. Il *favor matrimonii* ed il potere inquisitorio del giudice possono incidere sulla predisposizione degli elementi della decisione fin dalla chiamata del convenuto. Anche l'esigenza della rappresentanza processuale potrebbe condizionare l'efficacia dell'attività giudiziale nell'ipotesi (non infrequente) di deduzione di gravi vizi di capacità della controparte. La presenza necessaria del difensore del vincolo incide poi sulla strutturazione del giudizio fin dal provvedimento di instaurazione del contraddittorio e modula in maniera originale lo sviluppo dell'istanza[25]. In pratica, *la conformazione tipologica del giudizio canonico* e segnatamente di quello di nullità matrimoniale *esalta l'importanza e la funzione costitutiva dell'istituto*.

c. La maturazione normativa raggiunta

La DC nell'espressa ricerca di un punto di equilibrio tra il formalismo ed il soggettivismo interpretativo[26], pare additare agli operatori dei tribunali ecclesiastici il *recupero di una prospettiva sostanzialistica e organica dell'accertamento giudiziario*[27]. Alla luce di questa direttrice fondamentale la compiuta descrizione del contenuto delle diverse attività, l'attenta definizione dei ruoli e lo stretto rispetto dei termini si coniugano sintonicamente con il più rigoroso adempimento delle cautele difensive ed il richiamo all'auspicabile incisività della partecipazione degli agenti[28].

---

avvalersi del foro generale del convenuto, ma permette quello dell'attore.

25 «Attesa la naturale presunzione di validità del matrimonio formalmente contratto, il mio predecessore, Benedetto XIV, insigne canonista, ideò e rese obbligatoria la partecipazione del difensore del vincolo a detti processi (cfr Cost. ap. *Dei miseratione*, 3 novembre 1741). In tal modo viene garantita maggiormente la dialettica processuale, volta ad accertare la verità» (BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 28 gennaio 2006, in *AAS*, 98 [2006], p. 137).

26 «In considerazione peraltro della natura specifica di questo processo, deve essere evitato con particolare cura, da un lato il formalismo giuridico, come del tutto estraneo allo spirito delle leggi della Chiesa, dall'altro lato quel modo di agire che indulge a un eccessivo soggettivismo nell'interpretazione e nell'applicazione tanto delle norme di diritto sostantivo che di quelle processuali» (*Proemio*).

27 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Peculiarità nell'iter delle cause matrimoniali dopo l'istruzione "Dignitas connubii"*, in J.I. ARRIETA (a cura di), *L'istruzione "Dignitas connubii" nella dinamica delle cause matrimoniali*, Venezia 2006, pp. 46-54.

28 Non a caso la peculiarità dell'iter processuale delineato dall'istruzione è stato rinvenuto da Arroba proprio nella triplice valorizzazione: «a) Valorizzazione dell'integrità del diritto di difesa; b) Valorizzazione della cooperazione e della collegialità nel procedere; c) Valorizzazione delle motivazioni nell'agire endoprocessuale» (*op. ult. cit.*, *sommario*, p. 41). Il riflesso di tali indicazioni nelle diverse fasi processuali porta l'A. a soffermarsi anche «Sull'integrità e dualità della difesa di ambo le parti private» (p. 55) che trova un riscontro abbastanza immediato nell'atto di instaurazione del contraddittorio.

La miglior misura di promozione della verità del matrimonio nella *ratio* del sistema processuale d'altronde non può che essere rinvenuta nella rivalutazione della concezione istituzionale del processo e della sottostante istanza garantista. La pienezza *ab origine* della difesa tecnica delle parti è allora congenita nella via giudiziaria[29] e propedeutica alla miglior ricerca del bene dovuto (nel caso di specie: *constare an non de nullitate matrimonii)*. L'*instructio* chiaramente non compie alcuna decisiva correzione di rotta: non può né intende correggere il tenore del codice (intervento che peraltro non era stato richiesto né appariva opportuno[30]); perfeziona però e porta a compimento un'operazione di rilettura pratico-operativa dello stesso dettato codiciale. Interessa ad ogni modo ribadire che l'accennata direttiva sostanzialistica riceve sicuramente più solido fondamento e maggior consistenza dalla sistemazione e dalla regolamentazione attuali. L'apporto più rilevante e significativo della DC è rappresentato in un certo senso proprio dallo spirito di cooperazione endoprocessuale e dal tenore cautelativo del confronto dialettico che ne anima tutto l'impianto. Mai come in questo caso la considerazione sistematica e complessiva del documento aiuta a comprendere appieno la centralità della citazione nelle cause di nullità del matrimonio[31]. Al di là delle indicazioni di principio, anche limitandoci al settore considerato (Titolo V, Capitolo II), l'*instructio* ha comportato comunque non solo un considerevole miglioramento degli aspetti tecnici ed un apprezzabile affinamento lessicale, ma un *deciso incremento procedimentale e contenutistico di matrice garantista*.

2. Le novità dell'inquadramento sistematico e concettuale dell'"instructio"

Per un altro verso, basti anche pensare all'attenzione prestata dall'istruzione alla figura del difensore del vincolo ed al suo ruolo.

29 Cfr. anche i principi generali delineati da S. Berlingò, *Il diritto al «processo» (can. 221 § 2 CIC) in alcune procedure particolari*, in *Persona y Derecho. Suplemento «Fidelium iura» de derechos y deberes fundamentales del fiel*, 3 (1993), pp. 339-358. Tra le condizioni fondamentali di giustizia del processo canonico l'A. segnala appunto: la distinzione sostanziale fra le parti e l'organo decisorio, in modo da garantire l'indipendenza del giudice, il diritto alla difesa tecnica, consentendo la reale tutela delle parti nonché la loro uguaglianza formale, e la pubblicità degli atti per le parti.

30 Indicativo di un opposto atteggiamento di ingiustificata aspettativa di novità nei confronti del documento può essere considerato: M. Calvo Tojo, *Reforma del proceso matrimonial anunciada por el Papa*, Salamanca 1999. Il travagliato percorso di "confezione" dell'istruzione dimostra peraltro l'inequivoca e ferma *voluntas Legislatoris* di ermeneutica della continuità e non della rottura (cfr. anche il nostro *Nella verità, la giustizia*, cit., pp. 508-511 e 522).

31 Basti solo considerare l'influenza della citazione sulla disciplina della competenza, della dichiarazione di assenza e sulla trattazione della causa nel grado successivo.

Abbiamo appena accennato al fatto che, anche in riferimento alla *vocatio in iudicium*, la DC non si limita a specificare o ad adeguare la disciplina codiciale al processo di nullità matrimoniale, compie, nei limiti consentiti ad un'*instructio lato sensu* intesa, un'opportuna integrazione e perfezionamento formale e sostanziale del dettato legislativo[32]. Il documento costituisce quindi un significativo contributo alla chiarezza e alla precisione tecnica della procedura ed offre un limitato, ma non trascurabile, apporto pratico e contenutistico al miglior accertamento della verità del matrimonio[33]. A parte le notazioni e le puntualizzazioni semantiche o espressive[34], le "innovazioni" sono riconducibili alle *due direttive fondamentali* che presiedono l'intero impianto del testo: da un canto, *il garantismo e la miglior tutela del diritto di difesa*, dall'altro, in un certo senso in subordine[35], *la velocizzazione e la semplificazione del giudizio*. Per il primo versante basta ad esempio considerare l'ampliamento del contenuto del decreto o degli estremi identificativi del giudizio (cfr. art. 127 § 4 DC) o, soprattutto, la maggior protezione dell'*editio actionis* (cfr. art. 127 § 3 DC). Quanto alla seconda prospettiva, oltre allo stesso disposto dell'art. 127 § 4, si può menzionare la contestuale proposta della formula del dubbio (cfr. art. 127 § 2 DC). Prima di esaminare più analiticamente la regolamentazione dei diversi profili di questo momento essenziale della fase introduttoria, procedendo per gradi, preferiamo però premettere un breve riscontro dell'insieme, per così dire, estrinseco o epidermico che dia ragione delle scelte di impostazione logica operate e delle introduzioni effettivamente compiute.

---

32 Arroba a proposito delle «Determinazioni della *Dignitas connubii*» al riguardo (*Diritto processuale canonico*, cit., tema 27, § 4) appare forse un po' riduttivo: «Sulla citazione l'istruzione si limita a fare alcune puntualizzazioni applicative del codice» (p. 356).

33 Lo stesso Autore riconosce peraltro che: «Circa le formalità da seguire in ogni citazione e notifica si stabiliscono regole integrative del codice che, in qualche caso, provengono dalla consolidata prassi forense» (*op. loc. ult. cit.*). Bisognerebbe precisare che, per lo più, secondo il mandato e l'*intentio* pontifici, la DC recepisce largamente la *praxis curiae* (cfr. can. 19 CIC).

34 Basti pensare alla stessa specificazione contenuta nell'intitolazione del n. 1 del Capitolo II («La prima citazione…»).

35 Tra i due aspetti non vi è logicamente contrasto o opposizione, ma anzi continuità e interdipendenza; il riconoscimento del diritto di difesa in quanto concreta l'essenza del metodo dialettico giudiziale costituisce il cardine di tutto il processo ed il vero bene endoprocessuale. La legittima aspirazione alla celerità e alla snellezza non possono compromettere le adeguate cautele e garanzie. Cfr. il nostro *Statistiche delle cause di nullità matrimoniale 2001-2005: "vecchi" dati e "nuove" tendenze*, § 3, in H. FRANCESCHI - M.A. ORTIZ, *Atti del III Corso di aggiornamento in diritto matrimoniale e processuale della Pontificia Università della Santa Croce*, Roma 2008 (in corso di pubblicazione).

Da un *punto di vista sistematico*, bisogna chiarire innanzitutto che la distribuzione della materia non è funzionale solo ad assicurare meglio la funzione d'uso o "prontuaristica" dell'istruzione ma può contribuire anche ad una *discreta maturazione concettuale e didattica del sistema*. In questa linea, la DC, dividendo il Capitolo in due sezioni[36], ha operato una netta e chiarissima partizione tra il contenuto "sostanziale" della citazione e le formalità della notifica. In tal modo si garantisce la non sempre scontata apprensione della duplicità dei profili della *citatio* come atto del giudice e come operazione di comunicazione demandata agli uffici competenti[37]. L'inclusione della disciplina generale sulla notificazione degli atti giudiziari trascende infatti lo stadio dell'introduzione della causa e deriva solo dalla stringente importanza dell'incombenza per la regolare instaurazione del contraddittorio e dalla tipizzazione della fattispecie iniziativa della lite[38]. La notifica della citazione per antonomasia è quindi il prototipo più rappresentativo della decisività della effettiva ricezione del precetto giudiziale e la più rilevante manifestazione dell'originaria e costitutiva influenza del *ius defensionis* nel processo (cfr. art. 128 DC; can. 1511 CIC), ma non possiede un connotato speciale né aggiunge tratti caratterizzanti alla figura dell'*intimatio*[39]. Coerentemente con la distinzione logica sopra riportata, l'intestazione della prima delle richiamate sezioni (1. *La prima citazione e la sua notifica*) riproduce la distinzione tra citazione e notificazione, aggiungendo appunto la dizione "prima citazione" ad individuare la funzione strutturante e genetica della relazione processuale svolta dal *decretum citationis*. Anche la ridistribuzione dell'ordine dell'articolato si ispira all'intento di circoscrivere meglio la portata della notifica anche in relazione agli effetti positivi (art. 129 DC; can. 1512 CIC) e negativi (art. 128 DC; can. 1511 CIC) della legittimità o meno dell'esecuzione del mandato giudiziale[40]. In pratica anche

---

36 *Caput II. De citatione et denuntiatione actorum iudicialium: 1º De prima citatione eiusque notificatione* (artt. 126-129)*; 2º De servandis in citationibus et notificationibus* (artt. 130-134). In assenza di un'espressa qualifica endodocumentale indichiamo come "sezione" i punti indicati per non ingenerare confusioni con gli articoli delle singole disposizioni.

37 Cfr. ARROBA, *Diritto processuale canonico*, cit., p. 344; RAMOS, *op. cit.*, pp. 344-345.

38 A nostro giudizio «Le formalità da osservarsi nelle citazioni e nelle notifiche» potevano più propriamente e organicamente inserirsi nel Titolo III (*La disciplina da osservarsi nei tribunali*), presumibilmente si è preferito non alterare troppo la sequenza codiciale.

39 In seguito limiteremo pertanto l'attenzione alla particolarità della notifica del decreto di citazione (*infra* ns. § 6) senza affrontare ulteriori questioni non aventi specifica attinenza con la *vocatio in iudicium* del convenuto.

40 A parte l'estrapolazione del disposto del can. 1508 § 3 CIC, gli artt. 130-133 DC riproducono i cann. 1509 e 1510, CIC mentre i cann. 1511 e 1512 sono giustamente stati accorpati alla modalità btcage

riguardo all'intimazione, l'*instructio* distingue accortamente lo *specificum* della prima citazione dal "comune" con le ulteriori citazioni e notifiche (2. *Le formalità da osservarsi nelle citazioni e nelle notifiche*).

Per quanto concerne le *introduzioni apportate* dalla DC un semplice sguardo comparativo rivela l'inserimento *ex novo* di un articolo di carattere ricognitivo ed esplicativo della normativa vigente (cfr. art. 134 DC[41]), di cinque paragrafi (artt. 126 § 4, 127 §§ 2 e 4, 131 § 2 e132 § 1 DC) e l'adattamento o la riformulazione di altri. La mera sinossi rischia però di non rendere ragione dell'effettiva incidenza del provvedimento curiale riguardo alla chiamata in giudizio nelle cause di nullità del matrimonio: le integrazioni hanno probabilmente più rilevanza e pregnanza delle aggiunte. Pur tralasciando completamente in questa sede il trattamento riservato alla parte in ragione del contegno concretamente assunto[42] e in generale il regime delle intimazioni, come spiegheremo più approfonditamente in seguito, ci paiono abbastanza significative le acquisizioni o le precisazioni apportate dagli artt. 127 § 3, 128, 129, 131, 132 § 2 DC. Tali puntualizzazioni (in modo particolare gli articoli 127 § 3 e 128 DC[43]) sembrano rispondere, infatti, ad un preciso intento definitorio o chiarificatorio del dibattito dottrinale in atto. La DC, senza assolutamente sovvertire il precedente assetto, aiuta dunque ad illuminare la *mens Legislatoris* e a prevenire prassi difformi dalla giurisprudenza rotale. Occorre anche rilevare che la normativa codiciale specifica *de causis ad matrimonii nullitatem declarandam* appare in materia molto modesta[44] e presenta oltretutto il rischio di un equivoco coordinamento col contenuto del can. 1508 CIC[45]. L'*instructio* compie quindi un

---

della prima notifica.

41 La disposizione, non a caso, non richiama espressamente alcuna prescrizione del codice.

42 Profilo che attiene al contenuto della risposta o alla valutazione giuridica del comportamento del convenuto. Non può non rilevarsi l'opportunità di procedere con molta cautela e circospezione nella dichiarazione di assenza e di domicilio ignoto (art. 134 §§ 3 e 4). Cfr. anche C.M. MORÁN BUSTOS - C. PEÑA GARCÍA, *Nulidad de matrimonio y proceso canónico. Comentario adaptado a la Instrucción "Dignitas Connubii"*, Madrid 2007, pp. 234-235 (III. *Actitud procesales de la parte demandada ante la citación a juicio*, parte curata da C. Peña García).

43 «*Así lo especifica, recogiendo la constante jurisprudencia canónica, el art. 127 § 3, que completa y perfecciona de este modo la regulación del can. 1508 § 2*» (*op. ult. cit.*, p. 231).

44 In pratica solo il can. 1677 § 1 CIC, richiamato dall'art. 127 DC, il successivo § 2, pur riportato come raffronto (art. 126 DC) si riferisce invece alla contestazione della lite.

45 Come rileva Stankiewicz, la formulazione can. 1677 § 1 sembrerebbe supporre la separazione piuttosto che la normale contestualità dei decreti di ammissione del libello e di citazione del convenuto (*op. cit.*, p. 377).

quantomai prezioso lavoro di "ricucitura", di riempimento del vuoto e di rafforzamento del *ius defensionis*.

3. LO SCOPO DELLA "VOCATIO IN IUDICIUM"

Prima di affrontare gli aspetti più tecnici della citazione canonica, nell'ottica essenzialistica e teleologica che dovrebbe presiedere ogni operazione ermeneutica e guidare la ricostruzione sistematica dell'istituto, conviene in primo luogo individuare *i contenuti e le finalità strutturali e fondamentali* della *vocatio*. La prospettiva apodittico-assiologica suggerita cerca infatti di trovare, al di là delle situazioni contingenti e delle soluzioni normative, i principi ed i valori permanenti sottostanti alle scelte in concreto operate[46]. Anche in questo caso (vd. *supra* ns. § 1) l'analisi, rifuggendo intenzionalmente da pretese teoretiche e classificatorie di più ampia portata, si limita soltanto ad abbozzare i termini della questione senza sviscerare ed approfondire il tema. Pur volendo seguire un'impostazione pratico-esplicativa della disciplina vigente, vale la pena tuttavia non trascurare ingenuamente la decisiva influenza delle domande più semplici e basilari (a che serve la citazione?) e, soprattutto, non dare troppo per scontato l'univocità e concordanza delle risposte, in particolare quando dal piano teorico ci si sposta su quello operativo e applicativo.

Il fondamento della *citatio* viene normalmente rapportato ai principi sequenziali ed interconnessi del contraddittorio e della difesa[47]. L'informazione dell'inoltro del procedimento assolve in pratica ad una funzione di integrazione dello scambio dialettico e sollecita la comune partecipazione alla ricerca della verità. La conoscenza dell'esercizio del diritto di azione è dunque strumentale al rispetto di

---

46 Cfr. S. BERLINGÒ, *Diritto divino e diritto umano nella Chiesa*, in R. BERTOLINO - S. GHERRO - G. LO CASTRO (a cura di), *Diritto «per valori» e ordinamento costituzionale della Chiesa*, Torino 1996, p. 106; J. LLOBELL, *I principi del processo canonico: aporia, mimetismo civilistico o esigenza ecclesiale?*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 107/1 (1996), pp. 139-143.

47 Panizo Orallo che tematizza sufficientemente la questione (*Temas procesales y nulidad matrimonial*, cit., § 3.3. *Fundamento de la citación del demandado*, pp. 377-378) «*Si nos preguntásemos por la auténtica "ratio iuris" de la citación (…) inmediatamente asomarían dos finalidades obvias: en primer lugar al demandado se le debe citar por exigencias del principio del contradictorio procesal, ya que sólo mediante la citación se puede completar la configuración de la relación jurídica procesal; y tambien se le deberá citar o emplazar por razones de conocimiento de la realidad litigiosa, para que, habiendo sido oído, pueda disponer de posibilidades de defensa de sus derechos, si lo considera oportuno*» (ivi, p. 377). Le ragioni addotte non divergono ovviamente da quelle normalmente assunte dalla teoria generale del processo (A. CERINO CANOVA - G. BALENA, *Citazione*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, VI, Roma 1988, p. 2; G. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, Napoli [rist.] 1980, pp. 639-649).

quello di eccezione[48]. I due fronti del decreto del giudice (chiamare e sentire l'altra parte) convergono quindi nella pienezza di tutela delle ragioni del convenuto. Non interessa in questa sede né approfondire la struttura monistica, bipartita o tripartita, né la prevalenza dell'aspetto conoscitivo o di quello precettivo nell'atto di citazione, basta cercare di esplicitare le direttive portanti del bene giuridico in questione. In merito, Stankiewicz aggiunge ai sopra accennati principi integranti la fattispecie anche quello di eguaglianza[49]. Ci pare che si possa rinvenire una sorta di sequenza logica nel passaggio dalla semplice presenza alla integrità della difesa fino a giungere alla incisività della *par condicio*, progressività che giova ad individuare più compiutamente i valori del giusto processo. La *vocatio in iudicium* allora non solo presiede il caposaldo nevralgico della costituzione della relazione processuale ma assicura anche la proficuità dell'eventuale contestazione della domanda. I tre elementi della *scheda citatoria*, chiaramente individuati dall'attuale Decano della Rota (*vocatio in iudicium*, *editio actionis* e *relatio notificationis*[50]), posso pure fungere da falsariga per enucleare le prerogative essenziali della *citatio iudicialis*: alla chiamata in giudizio si può rapportare la *regolarità dell'instaurazione del contraddittorio processuale*, alla manifestazione del contenuto dell'istanza l'*adeguata difesa dei diritti controversi*, alla relata di notifica la *sicurezza del fatto comunicatorio* e la *circostanziata valutazione della posizione assunta dal destinatario*[51]. Tempestività e rispondenza, chiarezza e completezza, certezza e

---

48 Anche in questo caso il *ius exceptionis* è inteso in senso lato (cfr. can. 1491 CIC). In maniera provocatoria si può sostenere che non c'è *actio* senza possibilità di *exceptio*.

49 «*Nam processus iudicialis canonicus etiam principio contradictorio conformatur sive quod spectat ad partium praesentiam in exercitio actionis in iudicio, sive quod attinet ad earum defensionem. Idque postulat etiam principium aequalitatis partium in processu iudiciali iuxta quod admissa petitione iudicialis partis actricis, audiri debet pars conventa ne processus inaudita altera parte progrediatur*» (STANKIEWICZ, *De citationis necessitate…*, cit., p. 373).

50 Cfr. *ibidem*, pp. 379-383.

51 «*(…) con esta idea de la necesidad de la citación enlazan directamente dos conceptos en realidad diferentes pero interconectados profundamente: en primer lugar, la necesidad de la citación para el juicio, a fin de que la relación procesal se complete y se instaure el contradictorio procesal y las posiciones de las partes encontradas; y también la necesidad de la citación para la defensa de los derechos controvertidos*» (PANIZO ORALLO, *op. ult. cit.*, p. 377). L'A. però anche se poco dopo, in maniera forse non del tutto convincente, darà prevalenza all'intimazione rispetto alla formulazione giudiziale non aggiunge il terzo elemento e non considera in questa fase il riscontro sostanziale e procedimentale della notificazione.

Riguardo all'affermazione finale, solo in presenza della dimostrazione della effettività della citazione potrebbe giustificarsi una dichiarazione di assenza o arguirsi il disinteresse del domandato (cfr. G. ERLEBACH, *Il giudice e il diritto di difesa delle parti*, in AA.VV., *Il diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 2006, p. 105).

correttezza esprimono non a caso alcune delle più sentite aspirazioni della prima intimazione. L'articolazione e diversificazione dei beni protetti non deve portare però a negare l'organicità e convergenza dell'operazione (la citazione è una fattispecie complessa a formazione progressiva che si perfeziona solo con la valida notifica del relativo decreto). Da un canto, non bisogna giustapporre i concetti e pensare che il *contradictorium* esprima la forma e lo *ius defensionis* il contenuto del processo: la diretta *praesentia* e la fattiva collaborazione degli interessati all'accertamento del dovuto possono risultare più preziosi di qualsivoglia contestazione o argomentazione. Dall'altro, non bisogna mai svalutare e sottovalutare la portata sostanziale delle garanzie procedimentali[52].

Inquadrate a livello di teoria generale le finalità della citazione, possiamo cercare di verificare più concretamente la realizzazione della funzione dell'atto nel sistema matrimoniale canonico. Occorre in primo luogo risolvere l'enigma di fondo circa la reale *intentio* della *vocatio in iudicium*. Il decreto del giudice deve semplicemente avvisare o piuttosto convocare l'altra parte, invitare o ingiungere, suggerire o comandare? La disputa è in parte connessa coll'irrisolta prevalenza del profilo cognitivo (mettere al corrente del procedimento) o di quello direttivo (guidare il futuro svolgimento della causa) nel contenuto della specifica attività giudiziaria. I malsupposti contrasti per la verità paiono più teorici che pratici: l'ineliminabile concorrenza di entrambi i fattori evita una decisiva valenza effettuale del dilemma[53]. La dottrina, parallelamente al riconoscimento della natura prettamente giurisdizionale della *citatio iudicialis canonica*, esalta la precettività del mandato[54]: la natura del decreto è quella di un ordine di presentazione[55], il contenuto del provvedimento si sostanzia in un comando e non in un invito[56], la comparizione della parte si configura come un obbligo e non come una

---

52 «Nel giudizio canonico v'è certamente un sano formalismo giuridico da seguire: altrimenti regnerebbe l'arbitrio, con danno gravissimo degli interessi delle anime» (PAOLO VI, *Discorso alla Rota Romana*, 28 gennaio 1971, in *AAS*, 63 [1971], p. 140).

53 Resta la non trascurabile portata concettuale e formativa dell'assunto con i rilievi di ordine pragmatico che tra poco formuleremo.

54 «*La citación contiene siempre un mandato del juez, un mandato imperativo y conminatorio, y ello seguirá siendo así aunque de echo el citado no comparezca o no se persiga con penas al incompareciente*» (PANIZO ORALLO, *Temas procesales y nulidad matrimonial*, cit., p. 379).

55 GOTI ORDEÑANA, *Tratado de derecho procesal canónico*, cit., p. 303.

56 GARCÍA FAÍLDE, *Nuevo Derecho Procesal Canónico*, cit., p. 87.

raccomandazione[57]. L'ordinamento ecclesiale esige dunque un comportamento leale e collaborativo (una cooperazione organica) da parte dei soggetti chiamati e non attribuisce una facoltà di scelta del disimpegno o della negligenza, tollera peraltro un atteggiamento omissivo o di totale disinteresse verso la causa in corso[58]. Naturalmente non si può non riconoscere ed apprezzare il mutamento legislativo intervenuto con il codice attuale in merito alla mancata presentazione in giudizio delle parti e la eliminazione di una pregiudiziale valutazione negativa del contegno ingiustificatamente astensionistico (suggellato anche formalmente dalla sostituzione della contumacia con dichiarazione di assenza)[59]. Interessa però sottolineare che la *ratio* cognitiva non esaurisce certo la portata del mezzo giuridico: la facilitazione e l'incentivo della cooperazione e della partecipazione sono connesse all'intento del provvedimento. La concezione istituzionale tipica del processo canonico d'altronde non altera la possibilità di assumere un contegno omissivo o renitente alla chiamata, induce comunque a salvaguardare l'apporto e il concorso di tutti gli agenti nella ricerca della verità[60]. Trascende evidentemente l'oggetto della presente trattazione l'esame dell'atteggiamento in concreto assunto dal destinatario e la legittima scelta difensiva, bisogna tuttavia evidenziare convenientemente l'auspicio e le opportunità della comparizione *apud iudicem*. In questa linea basta rilevare che l'*actuosa participatio* ed il merito della contestazione non si trovano affatto sullo stesso piano: l'intervento nella causa non è una pura eventualità è un dovere ancorché non espressamente sanzionato[61]. Si può rispettare la decisione contraria, ma si deve richiedere un'assunzione di

---

57 RAMOS, *I tribunali ecclesiastici*, cit., p. 344. La determinazione della situazione giuridica soggettiva c.d. passiva rientra nella sfera del dovere e non in quella del potere.

58 D'altronde il tenore del can. 1476 CIC non lascia adito ad eccessivi dubbi: «Chiunque, sia battezzato sia non battezzato, può agire in giudizio; la parte poi legittimamente chiamata in giudizio deve rispondere».

59 «Costituisce una novità il fatto che, in questo cap., evidente è l'intento di cancellare ogni connotazione d'atto di disobbedienza nei confronti del giudice, ed ogni flessione di misura punitiva, caratterizzante la contumacia nel CIC 17» (L. MADERO, *comento cc. 1592ss.*, in ARRIETA (dir. ed. it.), *Codice di diritto canonico*, cit., p. 1059). Cfr. appunto il *Caput I. De contumacia* (cc. 1842-1851) del codice previgente.

60 Cfr. PIO XII, *Discorso alla Rota Romana*, 2 ottobre 1944, in *AAS*, 36 (1944), pp. 281-290.

61 Pur lasciando ben chiaro lo scopo, può ad esempio risultare un po' equivoca un asserzione del tipo: «Per citazione si intende, come dice espressamente la norma, il precetto perentorio intimato dal giudice a qualcuno perché compaia in giudizio (…) per contestare l'esistenza di una lite» (C. GULLO, *Prassi processuale nelle cause canoniche di nullità del matrimonio*. *Seconda ediz. Aggiornata con l'Istr. "Dignitas Connubii" del 25 gennaio 2005*, Città del Vaticano 2005, p. 105).

responsabilità da parte dei diversi soggetti[62]. La promozione anche nella giustizia ecclesiale della cultura dell'"amministrazione di risultato" non si traduce tanto nell'accentuare la cogenza o pressione dell'ordine, quanto nell'indicare con forse maggior chiarezza l'obbligo di comparizione e la possibilità di difendersi. La percezione dello scopo della citazione e del contenuto del diritto-dovere d'eccezione (conoscere per prendere consapevolmente posizione in riferimento all'oggetto del contendere) dovrebbero trovare un puntuale riscontro nella formulazione del decreto. Non di rado l'eccessivo tecnicismo e la poca attenzione pastorale rischiano invece di tarpare la piena esplicazione della ragion d'essere dell'istituto[63].

Un ultimo punto riguardo alla realizzazione della funzione della citazione concerne la determinazione degli effetti della *spontanea comparizione delle parti*[64]. La fattispecie legale, comune peraltro a quasi tutti i modelli processuali[65], più che riferirsi alle finalità dell'istituto attiene propriamente ad una modalità di instaurazione del *contradictorium*; ben manifesta ad ogni modo la flessibilità dell'apparato giudiziario e la materialità dell'interesse perseguito con la *vocatio*: l'onere di comunicare il contenuto dell'istanza e di chiamare l'altra parte a costituirsi in giudizio è superato dalla presenza dei legittimi contraddittori innanzi al tribunale competente. L'ordinamento canonico, rifuggendo da eccessivi formalismi, mira dunque ad assicurare il rispetto del principio del contraddittorio sostanziale. Se da un punto di vista teoretico l'ipotesi offre spunti e apporti molto significativi, da un punto di vista pratico, ancorché piuttosto remota, richiede molta cautela e ponderazione. Sotto il primo profilo, il meccanismo evidenzia, infatti, la non

---

62 Logicamente non bisogna trarre conclusioni improprie dalla mancata comparizione della parte («*De hecho, el juez, en ocasiones y sobre la base de la valoración de las pruebas negativas, podría incluso deducir de una falta de comparencia, aunque siempre con mucha cautela, algunas conclusiones probatorias*» [PANIZO ORALLO, *Temas procesales y nulidad matrimonial*, cit., p. 379]).

63 I fac-simile di decreti di citazione disponibili nei formulari (J. ESCRIVÁ IVARS, *El proceso declarativo de nulidad de matrimonio canónico*, Pamplona, 1996, pp. 124-126; GARCÍA FAÍLDE, *Nuevo Derecho Procesal Canónico*, cit., p. 361; GULLO, *Prassi processuale*, cit., pp. 112-115; VILLEGGIANTE, *Ammissione del libello e contestuale citazione nelle cause di nullità matrimoniale*, cit., pp. 680-681 [l'articolo riporta un modulo del Vicariato di Roma]) spiccano in genere per la loro la precisione ed essenzialità. Probabilmente, soprattutto in considerazione della frequente carenza di assistenza tecnica, più perentorietà e vincolatività nell'ingiunzione di comparizione e più sensibilità e comprensione nella spiegazione delle facoltà e delle misure disposte agevolerebbero l'intelligibilità del provvedimento anche nei confronti di un soggetto meno preparato e competente. Il discorso non concerne ovviamente la validità e rispondenza tecnico-giuridica del modello.

64 Cfr. can. 1507 § 3 CIC.

65 Cfr. ad es. l'art. 164 del codice di procedura civile italiano.

stringente necessità dell'ordine *ex auctoritate* per il sorgere della relazione processuale[66]. Peraltro, mentre altri sistemi attribuiscono all'effettiva comparizione un valore meramente sanante o suppletivo della citazione[67], la normativa ecclesiale presenta la misura in maniera surrogatoria o alternativa alla prassi tipica o "normale" della notifica[68]. La disposizione, infine, non risponde tanto al principio di economia dei mezzi giuridici (*citius, melius ac minoribus sumptibus*) quanto alla verifica fattuale («*de facto*»), documentata attraverso il processo verbale notarile, dell'esercizio del diritto di difesa. In materia matrimoniale una simile eventualità può presentare talune insidie qualora sottacesse il comune intento dei coniugi, sminuisse il riscontro della competenza del giudice o ritardasse o svantaggiasse l'intervento del difensore del vincolo[69]. Occorre pertanto sincerarsi con cura del presupposto fondamentale della figura (il contraddittorio sostanziale). Il dettato codiciale qualifica opportunamente la presentazione congiunta *coram iudice* in termini di contrapposizione nel merito dell'azione («*ad causam agendam*»). Non sarebbe sufficiente pertanto una contestazione meramente formale della regolarità del procedimento o una semplice impugnazione della notifica. Per costituire un fatto concludente, dimostrativo del raggiungimento della contestualità degli scopi sottesi all'intimazione (l'esauriente conoscenza della domanda e la presa d'atto della possibilità di controdedurre), la risposta deve assumere pertanto un netto e chiaro contenuto difensivo (anche la remissione alla giustizia lo costituisce), manifestazione dall'*animus agendi in judicio*[70]. In merito, la DC si limita ad adeguare l'ipotesi generale alla fattispecie matrimoniale, sostituendo il plurale («parti contendenti») col singolare («parte convenuta»)[71]. Ad integrare la

---

66 La dimostrazione della non necessarietà della coattività per l'esistenza del fenomeno giuridico è un problema particolarmente sentito nel sistema canonico, ove tale caratteristica è più attenuata e non di rado si palesa il difetto di mezzi esecutivi efficaci.

67 Cfr. ad es. S. SATTA - C. PUNZI, *Diritto processuale civile*, Padova 1993, pp. 312-314; E.T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, II, Milano 1994, pp. 13-14.

68 Gli altri elementi costitutivi della fattispecie (conoscenza dell'istanza e conseguente risposta) sarebbero ugualmente raggiunti.

69 J. LLOBELL, *Los títulos de competencia en la Instrucción "Dignitas connubii": algunas cuestiones problemáticas*, in R. RODRÍGUEZ CHACÓN (coord.), *Puntos de especial dificultad en derecho matrimonial canónico, sustantivo y procesal, y cuestiones actuales de derecho eclesiástico y relaciones Iglesia-Estado (Actas de las XXVII Jornadas de actualidad canónica organizadas por la Asociación Española de Canonistas en Madrid, 11-13 de abril de 2007)*, Madrid 2007, pp. 175-179.

70 C. GULLO, *Il diritto di difesa nelle varie fasi del processo matrimoniale*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 113 (1988), p. 39 (spec. nota 21).

71 La traduzione ufficiale in italiano compie alcuni cambiamenti lessicali: oltre a riportare la figura dell'*actuarius* come notaio (già il CCEO al corrispondente can. 1190 § 3 usa la dizione *notarius*), btcage

fattispecie sembra richiedersi comunque la sussistenza di un effettiva *pars conventa* privata, la disposizione non è applicabile pertanto (mancandone oltretutto l'utilità) al litisconsorzio iniziale dei coniugi[72].

4. Il contenuto del decreto di citazione

Il codice del 1983 ha comportato una notevole semplificazione formale e pratica della disciplina della citazione e dell'intimazione degli atti giudiziari[73]. La più scarna ed essenziale regolamentazione normativa costituisce indubbiamente un notevole pregio di metodo e di stile, ma ha ingenerato talora una sensazione di indeterminatezza e poca sicurezza[74]. La dottrina, ad esempio, in assenza di un analoga previsione, ha continuato a ritenere vigente e operativa, almeno a livello rappresentativo o indicativo, l'analitica descrizione della modalità di redazione della scheda citatoria contenuta nel can 1715 § 1 CIC 1917[75]. La DC più che integrare il disposto codiciale o colmare una mancanza formale ha voluto soddisfare un'esigenza di maggior completezza nella concessione delle facoltà di difesa. I maggiori incrementi dell'istruzione relativi alla fase introduttoria probabilmente riguardano proprio il tenore della prima citazione. La stringenza dell'allegazione del libello di domanda e l'estensione del contenuto del *decretum citationis* si segnalano come significative e positive misure di salvaguardia dell'integrità del *ius defensionis*. L'ampliamento dei requisiti del provvedimento non intende solo agevolare la risposta e l'*actuosa participatio* del convenuto, mira anche a snellire e velocizzare la procedura, confermando ancora una volta come garantismo e celerità non si escludano ma anzi spesso si reclamino e si integrino mutuamente. Non si può peraltro considerare il contenuto prescindendo dal contenitore (la presentazione

---

rende l'espressione *ad causam agendam* come «per prendere parte alla causa» anziché «per fare la causa». Riteniamo che siffatta versione, ancorché lessicalmente più gradevole, non risponda esattamente al senso della frase (l'*agere* indica piuttosto il "dare corso" all'azione) e può dar luogo a qualche ambiguità.

72 Cfr. art. 102 DC.

73 Dai 15 canoni del codice previgente (cann. 1711-1725) si è giunti agli attuali 6 (cann. 1507-1512).

74 «*La doctrina, si ha recibido con palabras de elogio la labor realizada, no deja de señalar sin embargo que, en el caso de la citación, la carencia de normas más concretas, cuando falte la ley particular a la que remite el c. 1509 § 1, puede producir, probablemente, situaciones de indeterminación y falta de fijeza en un tema que afecta al ius defensionis y al principio de igualdad de partes*» (R. Rodríguez-Ocaña, *Intoducción cc. 1501-1512*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, IV/2, cit., p. 1163).

75 Cfr. García Faílde, *op. cit.*, p. 88; Panizo Orallo, *Temas procesales y nulidad matrimonial*, cit., p. 381.

materiale dell'ordine di comparizione); di seguito pertanto procedendo per gradi affronteremo prima le diverse modalità di redazione e di comunicazione esterna dell'atto giudiziale, poi la sua composizione interna, soprattutto alla luce delle indicazioni fornite dall'*instructio*, ed infine le questioni interpretative più specifiche e le conseguenze della deviazione dallo schema tipico previsto dal legislatore.

Il *modo ordinario* di redazione della chiamata in giudizio, nonostante l'apparentemente equivoca formulazione del can. 1677 § 1 CIC[76], è costituito dalla contestualità con il decreto di ammissione. La DC, coordinando la disciplina generale e quella speciale, ribadisce la prassi e l'interpretazione ormai acquisita («Nel decreto con cui viene ammesso il libello della parte attrice, il presidente deve chiamare in giudizio la parte convenuta, …»[77]). Nello stesso contesto (logico e temporale) in cui avviene l'accoglimento dell'istanza si procede dunque alla citazione del contraddittore. Stando alla lettera della legge la *vocatio* sembrerebbe rappresentare una necessaria forma d'integrazione ed un requisito di efficacia dell'*admissio*, l'eventuale omissione dell'ordine di comparizione non compromette però la validità del provvedimento di accettazione del libello[78]. La praticità e l'immediatezza consigliano ovviamente di seguire sempre la più usuale, semplice e chiara modalità della redazione *uno actu*[79], ove possibile apponendo la formula dei due decreti in calce allo stesso libello introduttorio (l'unicità di luogo facilita enormemente la conoscenza e la comprensione dei termini del mandato); non si può escludere tuttavia l'ammissibilità di una citazione in un decreto separato che contenesse ovviamente tutti gli estremi del procedimento (normalmente compresi nel contesto della domanda)[80]. L'ipotesi normalmente inconsueta del *decretum*

---

76 «*Libello acceptato, praeses vel ponens procedat ad notificationem decreti citationis ad normam can. 1508*». L'inciso iniziale sembrerebbe lasciar intendere che, solo una volta avvenuto l'accoglimento del libello, il giudice procede alla *vocatio in iudicium* e non che lo faccia congiuntamente. Proprio commentando il suddetto disposto Stankiewicz conferma invece la non difformità delle cause per la dichiarazione di nullità matrimoniale rispetto alla disciplina *ex* can. 1507 § 1 («*En el mismo decreto ordenatorio con el que se admite el libelo se produce también la citación de la parte demandada [c. 1507 § 1]*» [*Comentario c. 1677*, in *Comentario exegético...*, IV/2, cit., p. 1885]).

77 Art. 126 § 1 DC.

78 Cfr. can. 10 CIC.

79 Cfr. anche i formulari riportati *supra* nt. 63.

80 Le Norme della Rota Romana distinguono invece chiaramente tra ammissione e citazione («*Admisso libello aut causa in gradu appellationis accepta, gressus fiet ad citationes et litis contestationem iuxta articulos qui sequuntur*» art. 56 *Normae Rotae Romanae Tribunalis*, in *AAS*, 86 [1994], p. 524).

separatum è invece obbligatoria sia nel caso dell'*ammissione tacita dell'istanza ex* can. 1506 sia nel caso che le circostanze emerse inducessero ad un'ulteriore citazione. In merito all'*admissio ipso iure* a seguito dell'inottemperanza del tribunale al sollecito dell'attore, l'istruzione riproducendo quasi pedissequamente il tenore della norma codiciale conferma che la natura delle cause matrimoniali non impedisce l'operatività di questa previsione nel processo di nullità del vincolo coniugale[81], non risolve però le perplessità sollevate in ordine al superamento pratico della situazione di *impasse* derivante dalla persistente negligenza del giudice. Fermo restando la natura compulsiva del termine di cui all'art. 126 § 2 e l'infungibità della prestazione giudiziaria richiesta (la citazione non può che avvenire attraverso un atto positivo di potestà), è auspicabile e tutto sommato ragionevole supporre che l'effetto dell'inerzia induca quantomeno a recedere dalla passività e a cercare di sanare la precedente omissione[82]. La necessità di un «nuovo decreto» (quindi necessariamente autonomo) può scaturire pure dalle risultanze delle risposte (cfr. art. 126 § 1 DC). La scansione delle possibili forme di realizzazione della *vocatio in iudicium* (per così dire: ordinaria, extraordinaria o suppletoria e reale) sancita dai tre paragrafi del can. 1507 è completata dalla *spontanea comparizione delle parti* pocanzi esaminata (*supra* ns. § 3)[83].

Chiarite le diverse possibilità di esternazione del *decretum citationis* o altrimenti l'immediato conseguimento del relativo scopo (cfr. art. 126 § 3 DC), si tratta di determinare esattamente gli *estremi del provvedimento* richiesti. Orbene, bisogna aver presente anzitutto che la pertinenza e proficuità della risposta normalmente è direttamente proporzionale alla stringenza e chiarezza della chiamata: la formulazione dell'atto condiziona infatti incisivamente le potenzialità

---

81 «*No obstante la expresión legal "libello acceptato", que en las causas matrimoniales podría excluir la posibilidad de admisión automática del libelo ("ipso iure": c. 1506), ha de entenderse que la naturaleza de las causas matrimoniales non impide la operatividad de esa previsión en el proceso matrimonial (cfr c. 1691)*» (STANKIEWICZ, *Comentario c. 1677*, in *Comentario exegético...*, IV/2, cit., p. 1885).

82 L. Mattioli solleva molti dubbi sull'automaticità dell'ammissione del libello ed evidenzia una serie di ulteriori problemi applicativi (*La fase introduttoria del processo e la non comparsa della parte convenuta*, in P.A. BONNET e C. GULLO (a cura di), *Il processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 1994², p. 482).

83 L'art. 126 DC perde forse parte della linearità, per così dire, didattica della norma codiciale (can. 1507), ma aggiunge al § 4 un'utile precisazione («*Si matrimonium impugnatur a promotore iustitiae ad normam art. 92, n. 2, ambo coniuges citandi sunt*») che esamineremo in seguito (*infra* ns. § 5).

dell'esercizio del diritto di difesa[84]. Il noto detto popolare "chi ben comincia è già alla metà dell'opera" evidenzia tutta l'importanza del primo mandato di imperio del giudice per la corretta impostazione della vertenza. Senza una chiara percezione e condivisione dell'obiettivo risulta difficile cogliere il senso delle prescrizioni. In pratica, la *citatio iudicialis* non deve tanto rendere edotta la parte dell'esistenza del giudizio, quanto metterla in condizione di puntualizzare e controdedurre soprattutto riguardo alla definizione dell'oggetto del contendere: l'onere formale è premessa dell'auspicato risultato materiale[85]. La DC aggiunge al disposto codiciale almeno due elementi ulteriori (l'indicazione della composizione del collegio e del *defensor vinculi* nonché la proposta di formulazione del dubbio)[86], tuttavia l'apporto principale, soprattutto da un punto di vista ermeneutico, pare il disposto dell'art. 127 § 3. Occorre comunque distinguere previamente il contenuto costitutivo e proprio della citazione (che corrisponde alla parte dispositiva del decreto) dai fattori integranti e di supporto (ma non per questo meno importanti): compongono l'atto inteso in senso stretto solo la *vocatio in iudicium* e l'ordine di costituzione o di comparizione[87]. La natura prettamente ordinatoria dell'attività (*vocare* e *statuere*) evidenzia l'inerenza alla potestà giurisdizionale del compito e la necessità dell'adozione della forma solenne degli atti giudiziari. Compete al giudice (presidente o ponente), e soltanto a lui, emanare la chiamata in causa e disporre la modalità della risposta[88]. Il provvedimento dovrebbe sempre possedere una sua completezza ed autosufficienza con tutti gli elementi identificativi dell'azione necessari per la predisposizione della difesa. Benché l'abituale allegazione del libello integra *per relationem* eventuali carenze ed elimina molte possibilità di

---

84 Erlebach riconosce che il primo principio del *munus* del giudice nei confronti del *ius defensionis partium* si sostanzia proprio nel concedere alle parti le facoltà inerenti al diritto di difesa per l'esercizio del loro potere dispositivo («Per quanto riguarda la parte convenuta e il difensore del vincolo, ci vuole l'intervento del giudice attraverso la loro citazione in giudizio (prescindiamo qui dalle diverse modalità operative a seconda se viene citata la parte convenuta o il difensore del vincolo). In questo modo il contraddittorio viene istituito» [*Il giudice e il diritto di difesa delle parti*, cit., p. 104]).

85 «Il diritto di difesa della parte è qui [nella fase introduttoria] tutelato dalla legge canonica in modo abbastanza ampio, in tutti i tipi di processo; l'*audiatur et altera pars*, la precisazione dell'oggetto della causa, appartengono alla più intima essenza dell'oggetto del diritto di difesa» (GULLO, *Il diritto di difesa nelle varie fasi del processo matrimoniale*, cit., p. 38).

86 Cfr. art. 127 §§ 2 e 4 DC.

87 Non è casuale che il can. 1508 § 2 CIC o l'art. 127 § 3 DC precisino: «Alla citazione si aggiunga il libello introduttorio…».

88 Gullo riporta in merito alcune deviazioni al riguardo nella prassi dei tribunali statunitensi (*Il diritto di difesa…*, cit. , p. 39, nt. 21).

contestazione, il rilievo può avere un riscontro più incisivo qualora venisse a mancare la notifica della domanda attorea. La contestualità delle operazioni di chiamata e di determinazione del *modus procedendi* (risposta scritta o comparizione) non deve sottacere la differenza tra le due incombenze. La *citatio* a rigore si riferisce alla sola misura di integrazione del contraddittorio[89]. L'integrità del *decretum* esige comunque la presa di posizione circa la cooperazione della parte con l'invito alla presentazione delle difese e la fissazione del relativo termine (*ab homine*, anche se normalmente viene rapportato ai quindici giorni *ex* can. 1677 § 2). Riteniamo che la decisione dell'alternativa («stabilire se essa deve rispondere per iscritto, oppure, [...] comparire davanti al tribunale per la concordanza dei dubbi») potrebbe però sopravvenire, senza compromettere la validità della costituzione della relazione processuale, così come può mutare l'avviso a seguito della memoria di risposta[90]. Ancorché presentino una sostanziale contestualità (materiale e temporale) col decreto, un carattere logicamente separato rivestono i tre elementi indicati: l'allegazione del libello, la comunicazione dei nomi dei ministri del tribunale designati e la proposta della formula del dubbio.

Riguardo all'*allegazione del libello di domanda*, abbiamo già evidenziato che la conoscenza diretta ed integrale *ab origine* del contenuto dell'istanza ammessa è la più sicura garanzia della *par condicio* tra le parti e la miglior condizione per il fruttuoso esercizio dell'eccezione. Ogni filtro e mediazione nell'accesso al primo atto della causa, per quanto si sforzi di essere fedele e rispettoso delle istanze di giustizia, si traduce in un'insopprimibile compressione del diritto di difesa ed in un'alterazione dell'equidistanza dei soggetti rispetto all'organo decidente[91]. Il codice vigente, com'è noto, pur conservando l'ipotesi eccezionale della procrastinazione dell'esibizione[92], ha adottato in linea di principio la soluzione dell'aggiunta alla citazione («*Citationi libellus litis introductorius adiungatur*»), modificando espressamente la disciplina contraria invalsa nelle cause di nullità

---

89 Il can. 1507 § 1 CIC o l'art. 126 § 1 DC stabiliscono un'equivalenza tra chiamare in giudizio e citare («*in iudicium vocare seu citare*»).

90 Nella prassi l'assorbenza della scrittura tende purtroppo a dare un carattere di estrema residualità alla comparizione personale o alla successiva convocazione delle parti.

91 Gullo, pur asserendo la validità di un *decretum citationis* cui non si aggiunga il libello ai sensi del can. 1508 § 2, riconosce: «questa disposizione è fortemente compressiva del diritto di difesa e viola certamente il principio della parità processuale» (*Il diritto di difesa...*, cit., p. 39).

92 Occorre evidenziare che alla materiale consegna di una copia del libello unitamente alla citazione, prevista in via ordinaria, fa riscontro nel caso di specie la semplice "significazione" dell'atto (rendere noto). L'espressione adoperata dal legislatore sicuramente non esclude la successiva messa a disposizione del documento ma non la comporta necessariamente.

matrimoniale[93]. Lo scritto di domanda avversario viene a costituire quindi la parte materialmente più consistente e funzionalmente più rappresentativa dell'attività citatoria. La dottrina peraltro, in maniera pressoché unanime, non ha mancato di interpretare molto restrittivamente i limiti posti dal legislatore («cause gravi») ed a sottolineare i rischi insiti in un ingiustificato ricorso alla temporanea "segretazione" del libello[94]. In passato, già si era posto il problema della validità o meno della *vocatio* priva dell'annesso libello e, soprattutto, della necessità e della verifica della congrua motivazione del decreto dispositivo l'estrema misura di salvaguardia dell'amministrazione della giustizia, con esiti difformi e spesso contrastanti[95]. La DC ha sancito espressamente la qualifica del provvedimento come «decreto motivato», con le conseguenze in ordine al regime sanzionatorio che ne derivano (la mancanza di motivazione vizia sanabilmente l'atto)[96]. L'istruzione, inoltre, recependo la costante giurisprudenza rotale[97], in maniera ancor più indicativa e risolutoria ha cercato di limitare gli svantaggi pratici della fattispecie: «In tal caso,

---

93 Mentre il can. 1712 § 1 CIC 1917 assicurava in generale la comunicazione del libello al convenuto a partire dalla citazione («*Citatio fit a iudice, et libello litis introductorio inscribitur aut adiungitur*»). Nelle cause di nullità del matrimonio l'istr. *Provida Mater* posticipò l'esibizione al momento successivo all'interrogatorio della parte (art. 113 § 1 [«*Pars, quae matrimonium accusaverit, primo interroganda est. Absoluta interrogatione, libellus parti ipsi perlegatur atque ab eadem quaeratur, utrum in singulis partibus eundem comfirmet necne. Alter coniux similiter interrogetur; et dein eidem perlegatur actoris libellus, et interrogetur an accusationi se opponat necne*»], cfr. anche art. 76). La Segnatura Apostolica, con decisione 6 aprile 1971, com'è noto, pur riconoscendo la necessità di fornire gli elementi identificativi dell'azione sufficienti ad esercitare il diritto di difesa, riconobbe legittimo e confermò tale comportamento: «*pars conventa non habet ius cognoscendi libellum partis actricis nec quando recipit citationem, nec in ipsa sede litis contestationis*» (in *Apollinaris*, 44 [1971], p. 569).

94 Cfr. tra i tanti che sottolineano l'eccezionalità della misura ad es. ESCRIVÁ IVARS, *op. cit.*, p. 28 (nt. 20); MATTIOLI, *op. cit.*, pp. 487-488; P. MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, Bologna 1995, p. 98; MORÁN BUSTOS - PEÑA GARCÍA, *op. cit.*, pp. 230-231.

95 Riguardo alla prima questione (la sorte del *decretum citationis* privo dell'allegato libello in maniera apparentemente ingiustificata), gli autori più garantisti propendevano per la nullità (es. MATTIOLI, *op. cit.*, pp. 487-488; VILLEGGIANTE, *Il principio del contraddittorio…*, cit., pp. 358-359), altri insistevano sul fatto che la prudente valutazione del giudice assorbiva il possibile sindacato della decisione (GARCÍA FAÍLDE, *op. cit.*, p. 90-91; GULLO, *Il diritto di difesa…*, cit., p. 38; PINTO, *op. cit.*, p. 243; RAMOS, *op. cit.*, p. 348-349). Ugualmente complessa era l'individuazione della *ratio* della eccezionalità della disposizione e la necessità di esplicitare *ad validitatem decreti* i motivi che lo supportavano (evidentemente il secondo filone sostanzialmente lo negava; in senso positivo invece cfr. PANIZO ORALLO, *comentario c. 1508*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, IV/2, cit., pp. 1220-1221; STANKIEWICZ, *De citationis necessitate…*, cit., pp. 389-391).

96 Cfr. artt. 127 § 3 e 272 DC.

97 Cfr. anche MORÁN BUSTOS - PEÑA GARCÍA, *op. cit.*, p. 231.

però, è necessario che alla parte convenuta siano notificati l'oggetto della causa e la ragione della domanda addotta dall'attore»[98]. Lasciando da parte le difficoltà legate all'attuazione della forma di cautela disposta, resta l'inequivoca indicazione di principio volta a circoscrivere e limitare i danni al diritto di difesa e naturalmente ad evitare un'impropria adozione inquisitoria dell'espediente (per avvalorare l'attendibilità della dichiarazione resa "alla cieca" dalla parte). È acquisito che la motivazione deve risultare a pena di nullità dal contesto della citazione e che sarebbe pienamente legittima un'impugnazione del decreto al collegio per un simile difetto[99]. La motivazione non può ridursi poi ad una clausola di stile meramente riproduttiva dell'espressione legale «*propter graves causas*», anche se ragioni di discrezione possono contenere all'esenziale l'argomentazione delle circostanze del caso. La valutazione della sufficienza e della rispondenza dell'atteggiarsi della *vocatio in iudicium* concernono evidentemente un giudizio discrezionale[100]. Quanto all'effetto dell'occultamento della domanda, occorre evidenziare che alla materiale consegna di una copia del libello unitamente alla citazione, prevista in via ordinaria, fa riscontro nel caso di specie la semplice "significazione" dell'atto («rendere noto»[101]). L'espressione adoperata dal legislatore sicuramente non esclude la successiva messa a disposizione del documento, ma non comporta neppure necessariamente il possesso materiale del testo[102]. Oltre ad un problema di tempistica, può esservi anche quello dell'attenuazione della forma di conoscenza (il sentire o il vedere non è lo stesso del tenere e custodire la fonte d'informazione).

Un altro "corpo" annesso *uno actu* al *decretum citationis* è la proposta della *formula dubii vel dubiorum*: « Il presidente o il ponente, assieme a queste notifiche,

---

98 Art. 127 § 3 DC. La derivazione dal can. 1508 § 2 richiamato è solo implicita.

99 Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *De periodo initiali seu introductoria processus in causis nullitatis matrimonii*, in *Periodica de re canonica*, 85 (1996), pp. 343-344.

100 L'ipotesi più tipica di riscontro della fattispecie è legata al pericolo di inquinamento o contaminazione delle prove, ma non può escludersi la fondatezza del rischio di una denunzia o di una ritorsione (cfr. GROCHOLEWSKI, *Periodus initialis...*, cit., p. 335; STANKIEWICZ, *De citationis necessitate...*, cit., p. 390). Cfr. anche circa i doveri deontologici del giudice ed i possibili contrasti con la giurisdizione civile alcuni spunti contenuti nel nostro *Il coordinamento interordinamentale tra giurisdizione civile ed ecclesiastica nell'acquisizione di cartelle cliniche nelle cause di nullità matrimoniale*, in *Ius Ecclesiae*, 19/1 (2007), pp. 286-290 e J. LLOBELL, *Cenni sul diritto di difesa alla luce dell'istr. «Dignitas connubii»*, in *Il diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico*, cit., pp. 72-73.

101 Can. 1508 § 2 e art. 127 § 3 DC.

102 D'altronde la copia potrebbe precostituire, per così dire, il "corpo del reato", circostanza che si intenderebbe evitare.

proponga alle parti la formula del dubbio o dei dubbi di causa, desumendola dal libello, invitandole a esprimersi in merito» (art. 127 § 2). Si tratta di un'innovativa indicazione dell'*instructio* priva di riscontri o supporti codiciali tratta da una consolidata e diffusa prassi giudiziaria[103]. Lasciando anche da parte per ora la considerazione della pluralità dei destinatari del atto (*infra* ns. § 5), la formulazione stessa della disposizione («assieme a queste notifiche») evidenzia l'estraneità della *propositio* rispetto al contenuto del provvedimento citatorio. Nonostante il tono ingiuntivo («*proponat*»)[104], la prescrizione non ha un valore vincolante e strettamente obbligatorio. L'omissione del disposto in oggetto non condiziona sicuramente la validità e l'integrità della chiamata, né si può escludere l'ammissibilità della proposta in un decreto separato. L'art. 127 § 2 DC ha un lodevole intento sollecitatorio della discussione e promozionale del contraddittorio in merito alla determinazione dell'oggetto del contendere, rischia però di anticipare indebitamente la prospettazione giudiziale della vertenza. Benché la formula presentata è indicativa e provvisoria, soggetta "istituzionalmente" al controllo ed alle controdeduzioni delle parti (che è il fine della proposta), l'unilateralità e la sommarietà della determinazione può condizionare pesantemente il prosieguo del giudizio. Desta perplessità l'ipotesi di un atto non meramente ordinatorio assunto dichiaratamente *inaudita altera pars*, prescindendo dal contenuto della risposta e delle osservazioni[105]. La tentazione di velocizzare il procedimento, evitando appesantimenti e ripensamenti, può indurre poi a confermare più che rivedere il precedente avviso, specie in mancanza dell'esercizio del diritto d'eccezione. Varrebbe la pena piuttosto, oltre a curare di più l'intelligibilità della formulazione della chiamata, esplicitare la facoltà di chiedere l'udienza di concordanza del dubbio[106]. L'ipotesi, come pure la successiva convocazione giudiziale delle parti (cfr. ultimo periodo dell'art. 126 § 1 DC), trova invero assai scarsa verifica nella pratica. Gli spazi di oralità, invece, nonostante lo scetticismo e le riserve palesate

---

103 Cfr. anche il modello proposto da Villeggiante (*Ammissione del libello…*, cit., pp. 680-681).

104 Sarebbe stato probabilmente più avveduto e prudente sottolineare il carattere esortativo o piuttosto la semplice opportunità e convenienza della misura, con le riserve che si formuleranno.

105 I problemi applicativi maggiori sembrano porsi ove vi è una carenza di adeguata preparazione giuridica e difetta normalmente l'assistenza tecnica delle parti.

106 Ad eccezione di quello riportato in GULLO, *Prassi processuale…*, cit., p. 112 (che pure non precisa troppo il contenuto della facoltà), nessuno dei formulari richiamati menziona espressamente detta possibilità (ESCRIVÁ IVARS, *El proceso declarativo de nulidad de matrimonio canónico*, cit., pp. 124-126; GARCÍA FAÍLDE, *Nuevo Derecho Procesal Canónico*, cit., p. 361; VILLEGGIANTE, *Ammissione del libello…*, cit., pp. 680-681).

dagli stessi operatori giudiziari[107], specie in via preliminare, possono favorire notevolmente l'effettività della dialettica e l'integrità e proficuità della difesa.

L'ultimo elemento integrativo del decreto introdotto dalla DC concerne l'*indicazione del nominativo dei ministri del tribunale* designati per la causa («Contemporaneamente al decreto di citazione devono essere notificati alla parte convenuta i nomi dei giudici e del difensore del vincolo»[108]). La prescrizione fa da *pendant* all'analoga comunicazione all'attore a seguito della presentazione del libello (art. 118 § 2 DC). Al di là della possibile funzione anticipatoria di un eventuale istanza di ricusazione[109], si tratta di un apprezzabile contributo alla chiarezza ed alla trasparenza dell'attività giudiziaria ecclesiastica. Valga anche in questo caso e forse a maggior ragione quanto già esposto nel precedente capoverso circa la natura estrinseca, non condizionante e malauguratamente separabile dell'incombenza rispetto al *decretum citationis*[110]. Il rigoroso rispetto del comportamento dovuto comunque manifesta anche la sensibilità per la parità di trattamento delle parti.

5. Il destinatario del provedimento

Prima di affrontare le formalità della prima intimazione, può essere utile considerare brevemente l'*individuazione del ricettore del provvedimento*. Giova premettere però che il relativo profilo concettuale raramente è stato enucleato chiaramente nella trattazione del tema[111]. Il destinatario del decreto di citazione è per definizione la parte convenuta, intendendosi come tale la posizione processuale indipendentemente dalla sua reale composizione (può constare ad esempio di una

---

107 M.P. Hilbert, *Citazione e intimazione degli atti giudizari (cc. 1507-1512)*, in *Forum*, 3/2 (1992), p. 47.

108 Art. 127 § 4 DC.

109 La tempestiva informazione circa la composizione del collegio e l'identità del difensore permette di esercitare subito l'*exceptio suspicionis* e di evitare successivi incidenti in merito (art. 68 DC).

110 La comunicazione non integra un atto di potestà e sarebbe quindi perfettamente fungibile con un'integrazione da parte della cancelleria.

111 Le trattazioni più articolate (tipo: Grocholewski, *De periodo initiali…*, cit.; Hilbert, *Citazione e intimazione degli atti giudizari*, cit.; Stankiewicz, *De citationis necessitate…*, cit.; ecc.) non sottolineano espressamente quest'aspetto nell'impostazione dell'argomento. Un autonomo rilievo nozionale è presente invece in Gullo, *Prassi processuale…*, cit., p. 106 (§ 4. *I destinatari dell'atto di citazione*) e in Ramos, *op. cit.*, pp. 343-344 e 346 (§ 1. *Autore e destinatario*, in riferimento tanto ad A. *L'atto di citazione* tanto a B. *Notifica della citazione*).

pluralità di persone fisiche o giuridiche)[112]. La completezza non solo estensiva (il novero dei soggetti), ma anche, per così dire, intensiva (l'effettiva capacità della persona) della *vocatio in iudicium* incide sull'integrità del contraddittorio e sulla valida costituzione del rapporto giudiziario. La circoscrizione dell'attenzione alle cause di nullità matrimoniale riduce notevolmente lo spettro dell'analisi, non toglie comunque ogni residua pregnanza alla questione ed apre anzi qualche ulteriore fronte d'indagine. L'*oggetto dell'accertamento* (l'esistenza o meno del vincolo) semplifica il riscontro della rispondenza della relazione processuale al caso dedotto, amplia tuttavia "istituzionalmente" la formazione della *pars conventa* e non esclude peraltro ipotesi più complesse ed articolate bisognevoli di qualche riguardo[113]. Da un canto, la struttura tipologica del processo *de quo* legata alla valenza *coram Ecclesia* della decisione ed alla presenza necessaria del rappresentante del bene pubblico (difensore del vincolo) non permette di ignorare la figura spesso composita del convenuto (parte privata + parte pubblica). La semplicistica identificazione della parte convenuta con il coniuge che non promuove l'istanza appare allora riduttiva e sminuente. Dall'altro, lo schema normale e prevalente della contestazione tra gli sposi e della loro diretta ed esclusiva partecipazione *in iudicium* può subire varianti e alterazioni funzionali in ragione della *ratio* dell'accertamento[114]. Non si tratta di complicare inutilmente l'esposizione, occorre ad ogni modo almeno percepire la complessità e problematicità del reale. Vista la notevole ampiezza dei diversi ambiti accennati, cercheremo di restringere il punto d'osservazione all'influenza della citazione nelle diverse fattispecie. Senza alcuna pretesa d'esaustività e completezza, svilupperemo solo alcuni rilievi di dettaglio di carattere indicativo ed esemplificativo per lo più limitati agli spunti forniti dalle disposizioni di cui in epigrafe. Di seguito dunque esamineremo prima l'impostazione concettuale e la portata della DC in materia e quindi taluni casi più particolari.

Bisogna precisare anzitutto che la *disciplina relativa alla prima citazione della DC* sembra assumere come modello concettuale lo schema tipico ed usuale della

---

112 Si parla sovente anche al plurale di parti convenute preferiamo però attenerci alla funzione astrattiva complessiva del concetto relazionale fondamentale.

113 Si possono menzionare a livello esemplificativo: 1) l'impugnazione del matrimonio da parte del promotore di giustizia; 2) la proposizione congiunta dell'azione (litisconsorzio attivo dei coniugi); 3) l'azione riconvenzionale; 4) l'impugnazione *post mortem* di uno od entrambi i coniugi; 5) l'intervento necessario degli aventi diritto.

114 «*Aliquis alius autem erit pars conventa prout – casus ferat – quando matrimonium accusatur a promotore iustitiae vel causa introducitur post mortem alterutrius vel utriusque coniugis*» (GROCHOLEWSKI, *De periodo initiali…*, cit., p. 331).

contestazione della pretesa e rapportare la nozione di parte convenuta alla persona del coniuge dissenziente. La DC in pratica non apporta significativi cambiamenti al dettato codiciale; il suo dichiarato intento didascalico ed operativo si traduce per lo più nella semplice concretizzazione dei soggetti coinvolti[115]. L'adattamento alle cause matrimoniali si limita dunque a volgere al singolare (parte convenuta) la più estensiva ed onnicomprensiva espressione plurale (parti)[116] o ad attribuire la specifica qualificazione di convenuta alla generica dizione di parte[117]. Sta di fatto che *ad mentem instructionis* il destinatario della prima citazione è appunto la parte convenuta. Per rendersi conto *ictu oculi* dello stretto ed inscindibile collegamento tra gli anzi citati concetti (*prima citatio* e *pars conventa*) basta d'altronde semplicemente comparare i due punti del Capitolo II[118]. La formulazione dell'art. 127 § 1 DC («*Praeses vel ponens curam habeat ut decretum citationis in iudicium statim parti conventae notificetur et simul parti actrici et defensori vinculi notum fiat*») riproduce poi sostanzialmente, almeno per il profilo considerato[119], il disposto del can. 1508 § 1 CIC con lo stacco logico tra notifica e comunicazione, rapportabile alla distinzione tra ordine di costituzione in giudizio ed informazione alle altre parti delle operazioni compiute[120]. La *vocatio in iudicium* riguarda, infatti, la necessaria integrazione del rapporto processuale. Il discorso in realtà andrebbe impostato non tanto sul mezzo di informazione quanto sul tipo e sul contenuto

---

115 «L'Istruzione è stata dunque elaborata e pubblicata perché sia di aiuto ai giudici e agli altri addetti dei tribunali ecclesiastici, cui è affidato il sacro ufficio della decisione delle cause di nullità di matrimonio. Pertanto, le leggi processuali del Codice di Diritto Canonico per la dichiarazione di nullità di matrimonio rimangono integralmente in vigore, e ad esse occorrerà sempre riferirsi nell'interpretare l'Istruzione» (*Proemio* DC).

116 «Le altre parti» del can. 1507 § 1 diviene pertanto «la parte convenuta» dell'art. 126 § 1; «le parti contendenti» (can. 1507 § 3) «la parte convenuta» (art. 126 § 3) e così via.

117 Può valer la pena notare che in generale l'espressione "parte convenuta" ricorre con maggior frequenza nell'*instructio* (31 volte) rispetto al codice (19 volte). La prima citazione (assieme ai titoli di competenza e alla dichiarazione di assenza) è appunto uno dei punti ove compare più spesso.

118 Mentre la parte convenuta è centrale e dominante nel primo numero (1. *La prima citazione e la sua notifica*), scompare del tutto nel numero successivo (2. *Le formalità da osservarsi nelle citazioni e nelle notifiche*). Solo la *prima citatio* si configura e struttura attorno al soggetto passivo della relazione processuale, le altre citazioni non reclamano l'individuazione e specificazione del contraddittore (si utilizza la più comune dizione di parte).

119 Cfr. *infra* ns. § 6 alcune osservazioni riguardo all'esecuzione della notifica.

120 Può essere interessante notare che in alcune traduzioni del CIC si parla indifferentemente di notifica per tutti coloro che devono comparire («*Can. 1508 § 1. Il decreto di citazione dev'essere notificato immediatamente alla parte convenuta; nello stesso tempo deve essere notificato a tutti gli altri che devono comparire in tribunale*» [PINTO, *I processi nel codice di diritto canonico*, cit., p. 242]).

dell'attività richiesta[121]. È pacifico che la prima citazione reclama essenzialmente (*ex natura rei*) la determinazione del legittimo contraddittore, il punto più critico però è la sua concreta individuazione. Nelle cause di nullità del matrimonio, essendo necessaria la presenza del difensore del vincolo[122] e predeterminata la sua posizione[123], è abbastanza evidente che l'ufficio integra o addirittura supplisce la parte convenuta[124] e non dovrebbe a rigore essere mai separato dall'eventuale parte privata. La DC, dando probabilmente priorità all'intelligibilità e alla praticità della disciplina, non ha voluto complicare l'apprensione del testo ed addentrarsi nel merito della disquisizione[125]. La disgiunzione del *defensor vinculi* rispetto alle parti anzi è sovente esplicitata e ribadita[126]. Il limite dell'istruzione, se di limite può parlarsi, è dunque quello di non aver chiarito meglio la strutturazione del rapporto processuale e corroborato l'univocità della nozione di parte privata e pubblica[127]. Se non si pongono di norma soverchi problemi applicativi[128], resta l'equivocità del novero e della composizione della parte convenuta e qualche residuo dubbio interpretativo[129]. L'*instructio* ha voluto invece precisare che in ipotesi di "accusa

---

121 Vista d'altronde l'abituale contestualità del decreto di ammissione e di citazione, è quantomeno auspicabile, per quanto non sia tassativamente prescritto, che la notifica riguardi anche la parte attrice (cfr. artt. 119 § 1 e 121 § 2 DC).

122 «Nelle cause di nullità di matrimonio la presenza del difensore del vincolo è sempre necessaria» (art. 56 § 1 DC).

123 «Ha l'obbligo di proporre in ogni grado di giudizio qualsiasi genere di prove, o posizione ed eccezioni che, salva la verità dei fatti, contribuiscano alla tutela del vincolo (cf. can. 1432)» (*ibid.* § 3).

124 Cfr. *supra* nt. 25.

125 Dal momento che il profilo esaminato non costituisce certo un'innovazione o un mutamento della precedente regolamentazione, ma solo un contributo al miglioramento teorico e pratico nella comprensione dell'istituto, riteniamo che sarebbe rientrato perfettamente nella finalità dell'istruzione. Trascende evidentemente l'intento e la pretesa del presente contributo approfondire la concezione ed il ruolo della parte pubblica (peraltro notevolmente sottolineati e rafforzati dall'*instructio*).

126 Cfr. ad es. per quanto attiene all'ambito considerato: artt. 126 § 1 e 127 § 1, ma il rilievo trova parecchi ulteriori riscontri anche nel resto del documento.

127 Qualora non si fosse ritenuto sufficiente l'equiparazione iniziale del difensore del vincolo e del promotore di giustizia alle parti, sarebbe bastato aggiungere, ove del caso, di volta in volta la dizione "parti private e pubbliche" (a ricomprendere più esplicitamente gli uffici rappresentativi del bene pubblico, salvaguardando la loro funzione processuale).

128 L'istruzione, dando per scontata la doverosità dell'informazione, mira piuttosto a sollecitare l'attiva partecipazione del difensore del vincolo sin dall'inizio dell'istanza. Cfr. anche artt. 56 § 2, 118 § 2, 119 § 2 DC.

129 Nella logica (seguita dal codice e confermata dalla *Dignitas connubii*) della riserva del

btcage

pubblica" del matrimonio i destinatari del *decretum citationis* sono ambedue i supposti coniugi («Se il matrimonio è stato impugnato dal promotore di giustizia a norma dell'art. 92, n. 2, debbono essere citati entrambi i coniugi»[130]). Anche la situazione di apparenza della nullità (normalmente con scandalo) non può ledere l'esigenza dell'integrità del contraddittorio. L'eventuale omissione di una delle due citazioni comprometterebbe pertanto la validità del procedimento.

La *nozione di parte convenuta* può sottendere dunque un insieme composito di soggetti legittimati passivamente a partecipare al giudizio e non coincide con la sola persona del coniuge. Interessa ribadire comunque che l'espressione singolare non deve trarre in inganno e celare la possibile sussistenza di una pluralità di parti[131]. La DC, pur non mancando di menzionare e prevedere le diverse ipotesi, com'è connaturato ad un'istruzione di questo tipo, si concentra più sulla regola che sull'eccezione, fornisce i principi generali da modulare secondo i distinti casi. Può valer la pena allora accennare perlomeno a talune deviazioni dallo schema prototipico dell'accertamento della nullità nella contestazione tra i coniugi. Se il *litisconsorzio passivo dei coniugi* prima riferito non può ritenersi certo un caso meramente di scuola, ma costituisce sicuramente una fattispecie piuttosto residuale se non del tutto remota, il *litisconsorzio attivo dei coniugi* è tutt'altro che raro ed infrequente[132]. La concorde e univoca posizione assunta dagli istanti (*pro nullitate matrimonii iisdem capitibus*) determina evidentemente la comunanza del ruolo attoreo e l'assenza di una parte convenuta privata[133]. L'istruzione, come detto, ha

---

concetto di parte a quelle private, il disposto dell'art. 127 § 2 non sembrerebbe estendersi al difensore del vincolo («Il presidente o il ponente, assieme a queste notifiche, proponga alle parti la formula del dubbio o dei dubbi di causa, desumendola dal libello, invitandole a esprimersi in merito») non vi è motivo però per escluderlo dalla facoltà di rispondere alla proposta della formula del dubbio. Appare più ragionevole e in linea con i principi del sistema avvalersi del suo apporto e contributo.

130 Art. 126 § 4 DC.

131 La circostanza è, anzi, la soluzione più frequente se si considera il ruolo del *defensor vinculi* alla luce del principio di uguaglianza.

132 Cfr. anche J. LLOBELL, *Il diritto al contraddittorio nella giurisprudenza canonica. Postille alle decisioni della Rota Romana (1991-2001)*, in S. GHERRO (a cura di), *Il principio del contraddittorio tra l'ordinamento della Chiesa e gli ordinamenti statali*, Padova 2003, pp. 27-34 (l'A. affronta espressamente la "matrimonializzazione" del processo canonico ed il problema del contraddittorio nelle cause di nullità del matrimonio); ID., *Il concetto di «conformitas sententiarum» nell'istr. «Dignitas connubii» e i suoi riflessi sulla dinamica del processo*, in H. FRANCESCHI - J. LLOBELL - M.Á. ORTIZ (a cura di), *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas Connubii»,* Roma 2005, p. 194; ID., *Los títulos de competencia…*, cit., pp. 175-179.

133 La figura del difensore del vincolo oltretutto salvaguarda la sussistenza di una reale relazione

btcage

suggellato una definitiva acquisizione dell'ammissibilità formale della figura (cfr. art. 102 DC), evitando lo schermo di una pretestuosa e fittizia citazione della controparte "connivente"[134]. Dall'esigenza di giustizia e di correttezza nel rispettare la realtà dei fatti e nel prospettare al giudice *ab origine* l'effettivo intendimento dei coniugi si evince la necessità di superare il meccanismo citatorio e l'opportunità di convocare tempestivamente il *defensor vinculi* (art. 119 § 2 DC). Nel caso di specie non si farà luogo a citazione alcuna, introitata l'ammissione del libello congiunto con le dovute cautele, si procede poi alla concordanza dei dubbi[135]. Può esistere pertanto un valido processo senza *decretum citationis* ma sempre con le prescritte comunicazioni e non senza una parte convenuta[136]. Il litisconsorzio attivo non coincide d'altronde (anche se può presentare analogie) con la spontanea comparizione *ad agendam causam* di cui all'art. 126 § 3 DC non richiedendosi la materiale presenza dei coniugi *coram iudice* e non sussistendo, soprattutto, una contestazione in atto[137]. Naturalmente l'adesione non iniziale ma successiva alla domanda non muta la normale instaurazione del giudizio e la necessità dell'intimazione dell'azione. L'esercizio dell'*azione riconvenzionale* da parte del coniuge convenuto con la conseguente opposizione darebbe luogo invece ad un ulteriore incrocio di posizioni processuali in virtù della connessione (cfr. can. 1494 CIC) e ad un cumulo soggettivo nella composizione della *pars conventa*[138]. Non di meno, una volta ammessa la relativa istanza, si palesa l'obbligo di procedere pur *in iudicio pendente* alla "prima citazione" dell'attore. Infine, l'impugnazione del

---

processuale, dal momento che la Chiesa impone obbligatoriamente la via dell'accertamento giudiziario per l'indisponibilità del bene dedotto (cfr. DE DIEGO-LORA - RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Lecciones de derecho procesal canónico*, cit., pp. 29-30).

134 Cfr. *supra* nt. 24.

135 Non parrebbe abnorme e illegittimo neppure che lo stesso decreto di ammissione, velocizzando le operazioni, contenga non la proposta, ma la definitiva determinazione giudiziale della formula dei dubbi (sempre suscettibile chiaramente di impugnazione), pare preferibile tuttavia seguire la via ordinaria concedendo comunque uno *spatium deliberandi* all'unitaria parte attrice ed al difensore del vincolo in ordine alla valutazione della fedeltà della ricezione del contenuto della domanda.

136 La "prima citazione" (non nel senso tecnico della dizione), fermo restando l'ammissione (altrimenti cfr. art. 121 § 2 DC), sarà allora quella del decreto con la formula del dubbio (cfr. art. 135 § 4 DC).

137 La dizione codiciale («parti contendenti» [can. 1507 § 3]) evidenzia bene l'accezione da attribuire in questo contesto alla parte convenuta.

138 Cfr. J. LLOBELL, *La delegación de la potestad juicial "decisoria" y la reconvención en las causas de nulidad del matrimonio tras la Instr. "Dignitas connubii". Breves notas*, in *Ius Canonicum*, 47 (2007), pp. 499-502.

matrimonio *post mortem* di uno o di entrambi i nubenti (cfr. art. 93) determina l'obbligo di chiamare in giudizio non solo l'eventuale coniuge superstite ma tutti gli altri soggetti interessati alla soluzione della vertenza pregiudiziale, con un novero potenzialmente molto esteso di persone (basti pensare alla ramificazione degli eventi successori). In simili casi, la regolare integrazione del contraddittorio, peraltro abbastanza complessa, logicamente è condizione *ad validitatem* dell'accertamento invocato[139]. Non si può escludere neppure la sussistenza di *terzi intervenienti necessari* qualora lo esiga la tipologia del motivo di nullità addotto[140]. In definitiva, la determinazione del legittimo destinatario dell'atto di citazione non è sempre semplice e scontata, richiedendo talora un'oculata ponderazione e valutazione della tutela del diritto di difesa.

Un ultimo profilo concernente il destinatario della *vocatio in iudicium* riguarda l'*individuazione della persona fisica titolare della capacità di ricezione del provvedimento giudiziale*. Finora abbiamo considerato prevalentemente la capacità di essere parte che configura la posizione del convenuto (*capacitas excipiendi*), merita però un minimo di rilievo anche la considerazione della concreta capacità processuale (*capacitas in iudicio standi*) che può influenzare il buon fine della citazione. Il profilo quindi non riguarda solo la formalità della notifica ma la conformazione stessa dell'ordine giudiziale previo (la nomina iniziale del curatore sarebbe un ulteriore decreto conseguente a quello di chiamata). È assodato che la *citatio iudicialis* canonica nelle cause di nullità matrimoniale si configura sempre (perfino quando fosse edittale) come speciale o personale[141], intende raggiungere immediatamente il titolare dell'interesse a resistere. L'effettiva capacità del destinatario del precetto (più che del ricettore materiale dell'atto notificato[142])

---

139 «A fronte della predeterminazione dell'interesse di chi agisce ex can. 1675, nessuna norma indica come individuare la parte da convenire in siffatto giudizio (…) La ricerca della parte convenuta nel processo iniziato in forza del can. 1675 va quindi fatta in funzione dell'interesse e l'esatta individuazione di chi può essere interessato a resistere appare fondamentale in quanto si corre il rischio di incorrere nella nullità ex can. 1620, n. 7 per denegato diritto di difesa di coloro che avrebbero dovuto essere convenuti» (MATTIOLI, *op. cit.*, p. 480).

140 Asserisce ad es. Gullo a proposito dei destinatari dell'atto di citazione: «Destinatari sono ovviamente le parti (pubbliche e private), gli eventuali *terzi intervenienti necessari* (can. 1596 ss.) (es. precedente coniuge, in caso di matrimonio accusato per bigamia; oppure, nuovo coniuge, se si mette in discussione la nullità del precedente matrimonio) ed i c.d. sostituti processuali» (*Prassi processuale…*, cit., p. 106).

141 Cfr. per le relative nozioni F. DELLA ROCCA, *Citazione (diritto processuale canonico)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, III, Torino 1959, p. 304; CALORE, *op. cit.*, p. 117.

142 Circostanza che esamineremo nel paragrafo seguente (*infra* ns. § 6).

condiziona la legittimità della citazione[143]. La DC ha riformulato e specificato il fenomeno della sostituzione processuale in questi termini: «Se la parte è priva dell'uso di ragione o inferma di mente, le citazioni e le notifiche debbono essere fatte al curatore (cf. can. 1508, § 3)»[144]. L'incidenza del vizio non riguarda quindi solo l'assenza ma anche una seria diminuzione delle facoltà mentali, il superamento della situazione d'incapacità inoltre ha un carattere di doverosità. Non è possibile evidentemente predeterminare il grado d'incidenza del vizio ed il giudizio è rimesso ad una valutazione discrezionale del giudice. La difficoltà, rilevata anche dalla dottrina[145], è rappresentata dal valutare l'influenza di una paventata condizione di minorità anteriormente alla comparizione *apud iudicem*. La presunzione generale di capacità e la possibilità di rinnovare la notifica qualora siano emersi dubbi o perplessità attenuano la valenza dell'assunto, ad ogni modo non bisogna stemperare indebitamente il rigore della prescrizione e attenuare la vigilanza, soprattutto nei non pochi casi in cui la menomazione psichica è addotta esplicitamente come capo di nullità[146]. Ciò non significa ovviamente che basti una semplice deduzione *ex adverso* o un'allegazione a sospetto per "espropriare" il titolare della sua qualità di legittimato processuale: la nomina giudiziale del curatore deve essere sufficientemente dimostrata e avvalorata dagli atti di causa e raramente lo sarà *inaudita altera parte*[147]. In taluni casi però l'obbiettiva esigenza potrebbe emergere dalle risultanze dell'ammissione della domanda[148]. La rappresentanza volontaria invece, essendo successiva alla prima citazione, non incide normalmente sulla regolarità dell'intimazione stessa[149], non se può escludere tuttavia in assoluto una qualche rilevanza[150]. L'inottemperanza

---

143 Cfr. ARROBA, *Diritto processuale canonico*, cit., p. 349.

144 Art. 131 § 1 DC.

145 Cfr. GULLO, *Prassi processuale…*, cit., p. 106.

146 Cfr. il nostro *Statistiche delle cause di nullità matrimoniali…*, cit., § 4.

147 Cfr. LLOBELL, *Il diritto al contraddittorio nella giurisprudenza* canonica, cit., pp. 123-129.

148 «Potrebbe infatti ad esempio essere stato nominato un curatore per la parte in una causa *iurium* e successivamente, mentre questa è ancora pendente, essersi instaurata una causa di nullità di matrimonio; oppure, la parte convenuta potrebbe già avere un curatore civile, cui l'attore nel libello fa riferimento, ed il giudice – nell'ammettere il libello – conferma quel curatore nell'incarico anche per la causa canonica di nullità di matrimonio» (GULLO, *Prassi processuale…*, cit., p. 106).

149 «La parte che ha un procuratore deve essere informata attraverso quest'ultimo delle citazioni e delle notifiche» (art. 131 § 2 DC).

150 La citazione relativa all'azione riconvenzionale avverso la parte costituitasi a mezzo di procuratore andrebbe ad esempio notificata al suo legale rappresentante.

all'indicazione procuratoria non sembra in ogni caso compromettere l'efficacia del decreto a meno che non si provi l'irrimediabile lesione del *ius defensionis*.

6. La notifica della citazione

Benché la definizione di citazione sovente non faccia espresso riferimento alla formalità della notificazione[151], è pacifico che l'intimazione dell'atto sia insita nella funzione della chiamata e rappresenti un requisito costitutivo della *vocatio in iudicium* in quanto *fattispecie a formazione progressiva* che si perfeziona solo con la materiale consegna del decreto al soggetto legittimato a riceverlo (sempre che non la rifiuti o impedisca)[152]. Il presupposto evidenzia anzi come il diritto processuale di eccezione si realizza proprio nell'apprensione del bene propedeutico all'esercizio del *ius defensionis* e non semplicemente nel riconoscimento formale della spettanza della tutela, confermando ancora una volta l'orientamento sostanzialistico e realistico congenito in tutto il fenomeno giuridico[153]. Pare equivoco e fuorviante dunque disgiungere l'operazione di comunicazione dall'essenza della *citatio iudicialis* come se si trattasse di un completamento postumo ed estrinseco del decreto: invero la relata di notifica, come già evidenziato (*supra* ns. § 3), è parte integrante della completezza dell'atto[154]. La DC ci pare aver offerto una preziosa indicazione in ordine alla non estraneità dell'esecuzione del provvedimento alla funzione giusdicente: all'impersonale espressione codiciale: «Il decreto di citazione in giudizio deve essere subito notificato alla parte convenuta…» (can. 1508 § 1), l'istruzione aggiunge una precisa attribuzione di responsabilità: «Il presidente o il

---

151 «L'atto giudiziale mediante il quale il giudice chiama in giudizio le parti perché facciano valere nella lite regolarmente instaurata le proprie ragioni giudiziarie» (Della Rocca, *op. cit.*, p. 304).

152 Basti anche pensare alle passate disquisizioni circa gli effetti di un *decretum citationis* non notificato ormai superate dalla migliore dottrina. Condividiamo, con le precisazioni che appresso formuleremo, l'opinione di Panizo Orallo, che asserisce la totale mancanza di efficacia della *vocatio* contestando l'originaria posizione di Lega che salvava gli effetti relativi al giudice (*Temas procesales y nulidad matrimonial*, cit., pp. 382-385). Desta viceversa qualche riserva l'asserzione di Stankiewicz secondo cui il solo effetto *ex* can. 1517 CIC si produrrebbe dalla citazione e non dalla notifica (*De citationis necessitate…*, cit., p. 385).

153 Ovviamente ogni diritto processuale ha una natura strumentale al raggiungimento del risultato finale (l'attribuzione del giusto).

154 La perentoria asserzione di Panizo Orallo è abbastanza eloquente: «*Estos dos momentos o elementos* [decreto di citazione e intimazione], *igualmente sustanciales, componen juntos el acto de citación; pero se puede discutir en cuál de los dos radica la esencia más íntima de la citación y a cuál de los dos, como veremos más adelante, se asignan los efectos de la misma. (…) en nuestro ordenamiento la esencia de la citación, más que en el decreto de citación, radica en la notificación del mismo al demandado*» (*Temas procesales y nulidad matrimonial*, cit., pp. 382-383).

ponente debbono aver cura che il decreto di citazione in giudizio sia subito notificato alla parte convenuta…» (art. 127 § 1). Orbene è preoccupazione diretta dell'autore del *decretum citationis* "curare" il corretto adempimento del proprio mandato[155]. La disposizione, tra l'altro, è posta a presidio della prima citazione e non certo delle formalità da osservarsi nelle citazioni in generale, ad ulteriore dimostrazione della mancanza di soluzione di continuità tra corpo e anima dell'ordine di comparizione[156]. La stessa collocazione sistematica della disciplina delle notifiche, se può destare perplessità di carattere logico (*supra* ns. § 2), manifesta però un'evidente preoccupazione deontologica: la "prima notifica" e talmente rilevante da costituire il prototipo della regolamentazione dell'istituto. La pregnanza dell'argomento ci sembra richiedere un maggior approfondimento concettuale delle osservazioni svolte, ancorché necessariamente in maniera molto schematica; procederemo in un secondo momento ad un sommario inquadramento del contesto legale ed infine ad un breve esame della normativa in oggetto e di qualche aspetto interpretativo più delicato.

Puntualizzata la fondamentale portata costitutiva della comunicazione, che va ben al di là della natura ricettizia del provvedimento[157], ad evitare equivoci e fraintendimenti, vogliamo precisare anzitutto il *reale contenuto dell'impostazione assunta* e, quindi, fornire alcune delucidazioni per il prosieguo dell'analisi. La considerazione della notificazione quale fattore intrinseco ed essenziale della prima citazione costituisce, a nostro modo di vedere, un *giusto mezzo tra i due estremi della "svalutazione formalistica" e della "supervalutazione sostanzialistica"*[158]. Da un canto, la concezione che potremmo definire minimalistica, esaltando la distinzione quasi in termini di giustapposizione e di contrapposizione tra la chiamata

---

155 Non significa naturalmente che sarà il giudice a dover svolgere il compito esecutivo normalmente demandato alla cancelleria, il titolare della potestà giudiziaria tuttavia supervisionerà e controllerà lo svolgimento dell'operazione e non potrà disinteressarsene. Cfr. anche il parallelo art. 46 § 2, 8° DC.

156 La metafora antropomorfica aiuta forse ad illustrare più chiaramente l'influenza decisiva e vivificante della forma rispetto alla materia: senza notifica il decreto giudiziale è un corpo senz'anima.

157 La nozione stessa di chiamata in un certo senso implica la bilateralità della situazione: coinvolge direttamente il destinatario nell'operazione, non si limita a metterlo al corrente di un fatto giuridicamente rilevante.

158 Occorre chiarire che l'estremizzazione delle posizioni e delle conclusioni di seguito riportate deriva da un tentativo di estrema sintesi concettuale ed ha un valore più teoretico che operativo, come si può evincere anche dalla frequente convergenza delle soluzioni pratiche adottate dagli stessi autori citati.

in giudizio e la scheda notificatoria, sminuisce il valore della notifica e la configura come un appendice della *vocatio*[159]. In tale contesto, l'intimazione rappresenterebbe una mera formalità (nel senso tecnico del termine) distaccata dal contesto del decreto. Dall'altro, la concezione "massimalistica" espande il significato dell'*intimatio*, attribuendo una netta prevalenza alla notifica rispetto alla formulazione dell'ordine giudiziario[160]. La fase perfettiva e completiva dell'operazione assumerebbe dunque un valore assorbente e catalizzante dell'ordine giudiziale. Beninvero riteniamo che, anche a livello formativo ed epistemologico, il riconoscimento della unicità e complessità della fattispecie e della piena integrazione tra il precetto di chiamata e la notifica del contenuto dell'istanza porti a non sminuire la valenza conformativa dell'avvenuta ricezione (a scapito della verifica della conformità e integrità della sua dimostrazione da parte del giudice) e a non enfatizzare troppo la pratica attuazione del mandato (a danno della precisione e formulazione del provvedimento)[161]. In ogni caso sembra utile ribadire che la *relatio notificationis*, anche se si pone su un piano diverso, è comunque un elemento integrativo dell'efficacia del decreto o che, viceversa, la *vocatio in iudicium* e l'*editio actionis* non possono essere concepite (nel senso proprio dell'accezione) indipendentemente dalla loro modalità di manifestazione. Ciò posto in linea generale (distinzione senza separazione), non si può non rilevare che opportunamente la dottrina sottolinea la *differenza*, per così dire, *ontologica*, *potestativa* e *sanzionatoria* tra le rispettive attività[162]. La citazione è un atto di giurisdizione di natura dispositiva, la consegna della relativa scheda è un operazione tecnico-materiale di carattere ricognitivo. L'emanazione del decreto è un atto di potestà spettante all'organo giusdicente, l'esecuzione del provvedimento stesso è un'incombenza demandata alla cancelleria del tribunale sotto la supervisione dell'autore dell'atto, oltretutto delegabile a soggetti estranei all'amministrazione ecclesiastica (servizio postale statale[163]). La mancanza della *citatio iudicialis* determina la nullità radicale e insanabile del giudizio, l'illegittimità della notifica comporta la nullità degli atti del processo e quella sanabile della

---

159 Cfr. GARCÍA FAÍLDE, *op. cit.*, p. 88.

160 In tale fronte spicca l'autorevole posizione di Panizo Orallo (*Temas procesales y nulidad matrimonial*, cit., p. 380).

161 Si può ricondurre alla prospettazione di Stankiewicz già descritta (*supra* ns. § 3) in questa linea anche Ramos (*op. cit.*, 344-345). I rischi paventati concernono la contrapposizione dialettica tra il ruolo del giudice e del notificatore.

162 Cfr. soprattutto ARROBA, *Diritto processuale canonico*, cit., p. 344-345.

163 Cfr. art. 130 § 1 DC.

sentenza[164]. Non bisogna confondere pertanto la valida formazione e l'integrità del contenuto del decreto con la correttezza dell'esternazione e la presa di coscienza della realizzazione della funzione dell'atto, per quanto entrambi i profili possano essere ritenuti necessari per la regolare costituzione del contraddittorio.

Abbiamo già accennato al fatto che la disciplina codiciale ha comportato un notevole snellimento, in buona misura apprezzabile[165], della precedente regolamentazione. Il fenomeno rilevato riguarda non tanto la prima citazione quanto soprattutto l'intimazione degli atti giudiziari. La DC, in linea di stretta continuità metodologica e contenutistica con l'impostazione normativa vigente, non si è limitata a colmare alcuni vuoti o a chiarire didascalicamente alcuni aspetti[166], ha voluto soprattutto rafforzare operativamente le cautele richieste e l'esigenza di realizzare *de facto* la potenziale partecipazione di tutti i legittimi contraddittori al giudizio. Senza voler insistere troppo sulla valenza della riformulazione ci pare però che la diretta attribuzione soggettiva e la speciale qualificazione dell'onere dell'esecuzione della citazione («*Praeses vel ponens curam habeat ut decretum citationis in iudicium statim parti conventae notificetur…*»[167]) sia estremamente sintomatica dell'importanza dell'effettivo raggiungimento dello scopo dell'operazione[168]. In questa linea l'univoca direttiva dell'istruzione, anche a fronte magari di passate trascuratezze o leggerezze in tal senso[169], è ispirata alla

---

164 Approfondiremo meglio gli effetti della mancata citazione nel successivo paragrafo (*infra* ns. § 7).

165 Cfr. M.F. POMPEDDA, *Diritto processuale nel nuovo Codice di Diritto Canonico: revisione o innovazione?*, in *Studi di diritto processuale canonico*, Milano 1995, p. 64.

166 Basti pensare alla citazione edittale o alla disposizione dell'art. 134 DC.

167 Art. 127 DC.

168 Ci pare ad es. viziata da un certo formalismo un'espressione del tipo: «La legittimità della notifica non dipende dal ricevimento da parte dell'interessato, ma dalla certezza della trasmissione postale o manuale; sicché una volta assicurata, indipendentemente dal suo effetto, il giudice potrebbe proseguire in assenza del convenuto (cfr. cann. 1510 e 1592); ma nel dubbio è preferibile ripetere la citazione» (PINTO, *I processi nel codice di diritto canonico*, cit., nt. 351, p. 249). Si potrebbe asserire che qui si confonde la verità del dato con la certezza dell'adempimento: l'indipendenza non concerne l'effetto, ma semmai il comportamento del ricettore materiale della notifica (che potrebbe non coincidere con il diretto interessato). Non interessa tanto che il giudice possa legittimamente procedere quanto che chi abbia diritto sia messo in condizione di esercitarlo.

169 Grocholewski evidenzia anche il malevolo interesse a svolgere un giudizio in contumacia della controparte: «*Experientia docet actorem aliquando occultare velle locum commorationis partis conventae, sibi notum, ne in processu ea in lucem ponantur quae sibi non faveant; vel eiusdem non interesse ut pars conventa inveniatur ad interveniendum in processu*» (*Periodus initialis…*, cit., p. 340).

promozione della scrupolosità e dell'attenzione nell'assolvimento del compito di verifica della regolarità del contraddittorio affidato al tribunale[170]. Occorre ribadire ancora una volta che le formalità da osservarsi nelle notifiche non riguardano specificamente la *vocatio in iudicium* ma gli atti giudiziari nel loro complesso e che l'inserzione sistematica nella fase di introduzione della causa suggella la radicalità della questione informativa per l'approccio alla dichiarazione del giusto. La *prima citatio* allora non ha solo un valore prototipico per gli ulteriori adempimenti, è condizione di esistenza del processo e momento critico e discriminante dell'instaurazione della relazione giudiziaria. La singolare delicatezza dell'incombenza logicamente non deve limitarsi al piano teorico o ideale, involge il profilo pratico e deontologico dell'attività giusdicente[171]. Non è escluso neppure, anzi appare consigliabile, che l'esercizio del ruolo sussidiariamente inquisitorio del giudice ecclesiastico si ponga espressamente al servizio del potere dispositivo delle parti favorendone *in primis* l'identificazione, la ricerca e la possibilità della fattiva collaborazione[172]. Si potrebbe asserire anche che la cura nel perseguire il buon esito della notifica (non dell'ottemperanza o meno all'ordine di costituzione rimesso alla libertà dei singoli) è un indice eloquente del funzionamento del meccanismo processuale e della qualità della giustizia ecclesiale[173].

---

170 Emblematico può risultare anche il disposto dell'art. 132 § 1 DC: «Qualora nonostante una diligente indagine si continui a ignorare dove si trovi la parte da citare o quella alla quale deve essere notificato un atto, il giudice può procedere, ma dell'accurata ricerca eseguita deve risultare negli atti».

171 «Entrando negli aspetti piuttosto operativi, di non poca importanza risulta essere l'equilibrio fra i mezzi da adoperare nelle notifiche e la necessaria tutela del diritto di difesa. (…) massimo impegno va prestato alla prima citazione, la quale, se del caso, deve essere rinnovata, ma comunque deve risultare con certezza che essa è stata effettivamente ricevuta dal destinatario» (ERLEBACH, *Il giudice e il diritto di difesa delle parti*, cit., p. 105).

172 Grocholewski proprio a proposito della *notificatio decreti citationis* e del compito del giudice asserisce inequivocamente: «*Magis adhuc opportuna – et immo, saepissime necessaria – erit tunc inquisitio personalis ipsius iudicis vel auditoris, qui: a) exquiret ab actore ut indicet ultimum sibi notum locum commorationis partis conventae, et dein a parocho illius loci, ut inquisitionem peragat ubinam eadem pars traslata sit; b) alios de hac re interroget qui cum parte conventa intima vitae consuetudinae distinguebatur; c) et – si nondum pars conventa inventa erit – dein, quando causae instructio fiet, interroget ad rem testes adductos, ac praesertim illos ex officio vocandos qui cum parte conventa in intima*» (*De periodo initiali…*, cit., p. 339). La lettera c) evidenzia, tra l'altro, la riconduzione delle precedenti misure di salvaguardia proprio alla fase introduttoria.

173 Ben evidenziava programmaticamente Giovanni Paolo II nel suo primo discorso alla Rota Romana il singolare dovere di esemplarità della comunità cristiana: «Ma il compito della Chiesa, e il merito storico di essa, di proclamare e difendere in ogni luogo e in ogni tempo i diritti fondamentali dell'uomo non la esime, anzi la obbliga ad essere davanti al mondo "speculum iustitiae". La Chiesa btcage

Puntualizzata l'assoluta centralità della prima intimazione per la proficuità dell'accertamento giudiziario e l'accresciuta misura di diligenza sollecitata dall'*instructio*, possiamo dunque descrivere brevemente la *modalità di notificazione fissata dalla legge*, con pochissime notazioni di dettaglio, circoscrivendo ovviamente l'attenzione solo alla citazione. È appena il caso di aggiungere che la pluricitata disposizione dell'art. 127 palesa l'esigenza di procedere subito («*statim*») alla notifica del *decretum citationis* e contestualmente alle relative comunicazioni. La tempestività dell'inoltro, ancorché i termini per la risposta scritta decorrano dalla notifica[174], integra dunque un requisito dell'attenzione richiesta al presidente o al ponente. Considerazioni analoghe valgono per le informative fornite alle altre parti. L'immediatezza e solerzia delle due operazioni quindi è garanzia di sana e ragionevole celerità e di scrupoloso rispetto della *par condicio*. La testuale e pedissequa riproduzione del can. 1509 CIC da parte dell'art. 130 DC manifesta la perfetta rispondenza della fattispecie matrimoniale alla disciplina comune e l'assenza di elementi di specificità *ratione materiae*[175]. L'accennata semplificazione normativa è riconducibile in larga misura all'unica menzione al mezzo postale[176], la legislazione canonica attuale tuttavia non elimina la possibilità di modi alternativi o sussidiari «assolutamente sicuri» conformi alle previsioni particolari[177]. Occorre nuovamente sottolineare che l'ordinamento non demanda alla presunzione di efficienza e di rigore del servizio statale la dimostrazione della correttezza dello svolgimento della procedura, ma richiede una diretta assunzione di responsabilità da parte del giudice ed il personale assinceramento dell'avvenuto espletamento del proprio mandato[178]. Una mentalità burocratica e formalistica che si limitasse a

---

ha al riguardo una propria e specifica responsabilità» (17 febbraio 1979, in *AAS*, 71 [1979], p. 423).

174 Cfr. art. 135 § 1. Nel caso dell'invito a comparire un eventuale ritardo può pregiudicare ancor più seriamente il diritto di difesa (ad es. precludendo la possibilità di rivolgersi o di conferire l'incarico ad un patrono). In ogni caso, la normale esiguità del termine previsto impone di evitare innecessarie dilazioni anche per rispettare il diritto d'azione ed il principio dell'uguaglianza delle parti.

175 «§ 1. La notifica di citazioni, decreti, sentenze, e di altri atti giudiziari deve essere fatta tramite i servizi postali o in altro modo assolutamente sicuro, osservate le norme stabilite per legge particolare (can. 1509, § 1). § 2. Del fatto della notifica e del modo di cui essa fu fatta deve constare agli atti (can. 1509, § 2)» (art. 130 DC).

176 Cfr. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Intoducción cc. 1501-1512*, cit., pp. 1165-1166.

177 Non è esclusa pertanto la possibilità di avvalersi di messi notificatori propri (*cursores*). Ipotesi tra l'altro seguita dalla *lex propria* della Rota (art. 40 *Normae Romanae Rotae Tribunalis*).

178 Il codice orientale aggiunge oculatamente l'indicazione dell'avviso di ricevimento del plico raccomandato («*cum syngrapha receptionis*» [can. 1192 § 2 CCEO]). La firma del ricettore e l'indicazione della sua qualità attestano non solo l'avvenuto recapito ma anche l'affidabilità btcage

registrare minuziosamente il fatto dell'inoltro senza riscontrarne l'esito o cercare possibili conferme della scelta della contumacia contraddirebbe l'essenza garantista della funzione giudiziaria. Il valore aggiunto della pastoralità che connota immanentemente il senso della giustizia ecclesiale si esprime pure nel favorire la concreta vicinanza e l'accessibilità ai tribunali della Chiesa e nella singolare preoccupazione e considerazione per il singolo caso umano dedotto.

La DC, pur demandando sempre alla regolamentazione locale, prevede esplicitamente la citazione edittale[179]. Non si tratta del ripristino di un'antica forma di intimazione, giudicata spesso irrispondente quanto poco efficace[180], ma della ricezione in via di prassi dell'implicazione dell'apertura del can. 1509 § 1 CIC[181]. Al di là delle riserve e perplessità spesso palesate dalla dottrina circa l'integrazione del *tutissimus modus* prescritto[182], il rimedio ha un carattere meramente surrogatorio e residuale: l'unica circostanza legittimante l'applicazione del disposto dell'art. 132 § 2 è l'irreperibilità del destinatario dell'atto dopo aver soddisfatto l'onere dell'accurata ricerca del *locum commorationis*. L'estrema forma di cautela della *citatio per edictum* peraltro non è obbligatoria: il giudice può procedere alla dichiarazione di assenza indipendentemente dall'affissione o pubblicazione dell'atto[183]. La gravità degli effetti della dichiarazione della mancata possibilità di rinvenimento di qualsivoglia recapito della parte[184] determina peraltro la necessità di affinare la prescritta diligenza e l'accuratezza delle relative indagini. L'esperienza insegna che solo in rarissimi casi la fattiva collaborazione dell'attore non sarà in grado di fornire al giudice lumi decisivi o almeno elementi di ausilio.

7. L'EFFICACIA E LA PATOLOGIA DELLA "CITATIO IUDICIALIS"

---

dell'effettiva consegna all'interessato.

179 «Una legge particolare può stabilire che in questo caso la citazione o la notifica abbiano luogo in forma edittale (cf. can. 1509, § 1)» (art. 132 § 2 DC).

180 La dottrina insiste spesso sull'ingannevolezza e poca rispondenza pratica di detta modalità (HILBERT, *op. cit.*, pp. 52-53; STANKIEWICZ, *De citationis necessitate…*, cit., p. 387, ecc.).

181 Le norme rotali tra l'altro regolano espressamente la *citatio per edictum* («*Quoties ignoretur commoratio alicuius partis, locus est aut citationi aut notificationi decreti litis contestationis per edictum, publicandum in commentario officiali* Acta Apostolicae Sedis *vel in ephemeride* L'Osservatore Romano» art. 59 *Normae Romanae Rotae Tribunalis*).

182 Si evidenzia sovente che mentre del tutto superflua può apparire l'affissione nell'albo del tribunale, maggior utilità ha normalmente la pubblicazione sul bollettino diocesano o su qualche altro giornale (PANIZO ORALLO, *comentario c. 1509*, cit., p. 1222).

183 Cfr. GOTI ORDEÑANA, *Tratado de derecho procesal canónico*, cit., p. 305.

184 «Alla parte assente a norma dell'art. 132 perché è ignoto il luogo in cui abita, non si fa alcuna notifica di atti» (art. 134 § 4 DC).

Le trattazioni scolastiche dell'istituto della citazione dedicano una certa attenzione agli *effetti sostanziali e processuali della citazione*[185]. L'approfondimento delle conseguenze materiali e formali della notifica del provvedimento, rapportabili al can. 1512 CIC, abbraccia considerevoli settori concettuali del sistema processuale e trascende le possibilità del presente contributo[186], più che soffermarsi analiticamente sulla causalità efficiente del fenomeno citatorio, anche a chiudere il novero delle disposizioni indicate nell'epigrafe, vale la pena considerare molto sommariamente *le circoscrizioni e le precisazioni operate dalla DC* in riferimento alla specificità dell'oggetto delle cause di nullità matrimoniali (cfr. art. 129 DC). Per completezza un minimo di attenzione è infine dedicato all'eventuale *impugnazione del decreto* ed alla *citazione negli ulteriori gradi di giudizio*[187]. A mo' di conclusione del lavoro e di ideale legato dell'esposizione intendiamo però fare il punto soprattutto sulla "patologia" della *citatio iudicialis*, registrando sia la disparità di opinioni dottrinali al riguardo sia le abbastanza convincenti soluzioni interpretative offerte dalla giurisprudenza rotale (cfr. art. 128 DC). Pare centrale e fondamentale in quest'ottica *distinguere la semplice violazione del disposto legale dalla più radicale compromissione del principio del contraddittorio*. L'abbastanza scontata esigenza di discernimento pratico delle diverse situazioni e delle correlative sanzioni non sempre è stata lucidamente percepita ed enucleata dalla letteratura critica sull'argomento. Anzi, l'interpretazione del can. 1511 CIC o dell'art. 128 DC si segnala come un esempio emblematico dell'insufficienza del puro metodo esegetico e dell'eccessivo attaccamento al dato letterale. L'attenta considerazione dei valori sottesi alla *vocatio in iudicium* (contraddittorio sostanziale *in primis*; realizzazione dell'eguaglianza tra le parti; tempestività, integralità, qualificazione tecnica dell'esercizio del diritto di difesa, ecc.[188]) induce a valutare

---

185 Cfr. ARROBA, *Diritto processuale canonico*, cit., pp. 346-348; HILBERT, *op. cit.*, pp. 54-61; GROCHOLEWSKI, *op. cit.*, pp. 341-342.

186 Pur registrandosi una sostanziale omogeneità ed univocità nel commento della normativa vigente, non manca qualche nota di originalità e qualche leggera dissonanza (mentre de Diego-Lora [*commento c. 1512*, in J.I. ARRIETA (dir. ed it.), *Codice di diritto canonico…*, cit., p. 1011] e Stankiewicz [P.V. PINTO (a cura di), *Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, Città del Vaticano 2001, p. 1011] riconducono agli effetti giuridico materiali i nn. 1° e 4° del can. 1512 quasi tutti gli altri autori considerano come unico effetto sostanziale quello relativo alla prescrizione [GOTI ORDEÑANA, *op. cit.*, p. 306; HILBERT, *op. cit.*, p. 55; PANIZO ORALLO, *Temas procesales y nulidad matrimonial*, cit., p. 383, ecc.]).

187 L'impostazione di Stankiewicz ci pare che abbia aperto un fecondo filone di studio e di ricerca che è stato poi seguito da altri.

188 Cfr. *supra* ns. § 3.

partitamente, oltre all'ingiustificata mancanza, la gravità delle manchevolezze contenutistiche e dei vizi procedimentali dell'atto. La generica categoria della illegittimità non rende sempre ragione delle effettive sfaccettature della fattispecie. L'*exitus-reditus* tanto caro alla speculazione dei Padri ed all'attuale Pontefice[189], porta in pratica a tornare in una sorta di circolarità ermeneutica o di ritorno ciclico al punto di partenza: la citazione come premessa e garanzia del *contradictorium* è il fulcro attorno a cui ruota tutto il modello dialettico ed il sistema processuale[190]. Se allora la deficienza inficia realmente la sostanza del rapporto non può che condizionare irrimediabilmente tutto il prosieguo della causa.

Il riferimento della *formulazione dell'art. 129 DC* al disposto del can. 1512 CIC ha circoscritto esplicitamente gli effetti della legittima citazione o della spontanea comparizione *ad agendam causam* nelle cause di nullità matrimoniale a *tre punti*: la litispendenza, la *perpetuatio iurisdictionis* e la consolidazione della potestà del giudice delegato[191]. In realtà, la previsione della DC si limita a precisare solo i primi due, la *firmitas iurisdictionis* del delegato è implicita e connaturata ai principi del sistema canonico (can. 142 § 1 CIC: «La potestà delegata […] non si estingue invece venendo meno il diritto del delegante»)[192]. La notazione suffraga quindi indirettamente la possibilità di delega della potestà giudiziaria non solo da parte del Romano Pontefice e del Superiore religioso (cfr. cann. 1442, 1427 § 2), ma anche da parte di qualsivoglia titolare proprio della *iurisdictio* (i vescovi diocesani ed i soggetti equiparati), non sempre pacificamente ammessa in dottrina[193]. Nel caso di specie evidentemente non hanno invece possibilità di riscontro vuoi la compromissione dell'integrità della cosa (l'accertamento meramente dichiarativo di uno *status* è incompatibile sia con l'effettiva litigiosità della pretesa sia con la supposizione della disponibilità del bene)[194] vuoi l'interruzione della prescrizione

---

189 Cfr. ad es. J. RATZINGER, *Introduzione allo spirito della liturgia*, Cinisello Balsamo 2001, pp. 20-31.

190 «*Agitur de actu maximi momenti, qui ad substantiam iudicii pertinet – quod absque contradictorio non itellegitur – et directe tum ius naturale defensionis respicit (veluti fundamentum defensionis constituit) tum paritatem inter partes*» (GROCHOLEWSKI, *Periodus initialis…*, p. 332).

191 L'art. 129 riporta appunto: «(cf. can. 1512, nn. 2-3, 5)».

192 Cfr. HILBERT, *op. cit.*, pp. 56-57.

193 Cfr. *op. e loc. ult. cit.* nonché J. LLOBELL, *La delega della potestà giudiziaria nell'ordinamento canonico*, in *Escritos en honor de Javier Hervada*, Pamplona 1999, pp. 459-472; ID., *La delegación de la potestad juicial "decisoria"…*, cit., pp. 495-499.

194 «Questo effetto evidentemente si applica ai casi litigiosi, quando per es., la "*res*" è una proprietà o una cosa materiale (un calice, un orologio, un pezzo di terreno) e si applica solo per analogia alle cause in cui la "*res*" è lo stato giuridico di una persona o delle persone, p. es., nelle btcage

(assolutamente inconfigurabile nella fattispecie). La traduzione ufficiale dell'istruzione compie anche in questo caso una modifica della resa del testo latino: «l'istanza [...] diviene propria del tribunale davanti al quale l'azione è stata promossa, se ed in quanto provvisto di competenza» (art. 129 DC). Il significato dell'identica formula «*ceteroquin competentis*» viene esplicitato ancor più chiaramente rispetto alla usuale versione del dettato codiciale («peraltro competente»). Al di là della dubbia proprietà lessicale dell'espressione iniziale[195], si è voluto sottolineare dunque che la fissazione della competenza deriva solo dall'esistenza di un valido titolo di competenza in capo al tribunale citante[196]. La disciplina della prevenzione non può quindi mai aggirare o eludere la stringenza ed il rigore della regolamentazione della *competentia* stabilita dal legislatore (fermo restando l'espressa puntualizzazione operata dalla DC[197]). L'unico presupposto per il riscontro dell'ipotesi deriva in pratica dalla concorrenza della competenza relativa tra diversi tribunali. Naturalmente la circostanza assunta nel provvedimento giudiziale può costituire oggetto di eccezione da parte del convenuto[198]. La pendenza della lite non presenta particolari connotazioni *ratione materiae*; si è omesso tuttavia il riferimento al principio *lite pendente, nihil innovetur* che non ha alcuna rispondenza in relazione alla constatazione dell'esistenza del vincolo coniugale[199].

Per quanto attiene alla valutazione delle *eventuali carenze o manchevolezze* della *citatio iudicialis* occorre ribadire che la chiave di volta della questione è la

---

cause di nullità del matrimonio» (HILBERT, *op. cit.*, p. 55). L'*instructio* ha opportunamente voluto evitare espressioni ambigue ed equivoche. Il *favor matrimonii* e la buona pace della coscienza dei coniugi implica che il vincolo permanga perfettamente integro fino all'eseguibilità della duplice decisione conforme *pro nullitate*.

195 Cfr. *supra* nt. 1. Più che dell'istanza – a nostro modo di vedere – occorrerebbe parlare del giudizio o della causa, essendo stata ormai completata la formalizzazione della relazione processuale.

196 «Infatti, le parole "*ceteroquin competentis*" sono state aggiunte per evitare un possibile eventuale fraintendimento, e cioè, che un'eventuale incompetenza relativa sarebbe sanata con la citazione» (HILBERT, *op. cit.*, p. 56).

197 Cfr. LLOBELL, *Los títulos de competencia en la Instrucción "Dignitas connubii"...*, cit., pp. 171-175.

198 Cfr. art. 10 § 3 DC. Il termine preclusivo avvalora anche l'importanza e la delicatezza della *vocatio in iudicium*.

199 L'unica effettiva innovazione sarebbe costituita dalla convalida del matrimonio e dal ristabilimento della convivenza coniugale, che sono caldamente auspicate dall'ordinamento (can. 1676 CIC).

percezione della *dimensione sostanziale e non solo procedimentale del momento costitutivo del rapporto processuale*. L'effetto espansivo e propagativo dell'invalidità dell'atto non deriva dalla regolamentazione positiva ma dalla natura stessa del sistema giudiziario[200]. La mancanza dell'espressa sanzione della compromissione dell'intero procedimento e la restrizione della fattispecie legale *ex* can. 1511 CIC non esclude certo l'applicazione dei principi generali del diritto processuale canonico. In merito alla *valutazione della patologia del decreto di citazione* riteniamo che con una certa approssimazione e semplificazione concettuale si possano delineare *tre linee di tendenza*: la prima, piuttosto ancorata al dettato normativo, non percepisce l'esigenza di superare il tenore della prescrizione ed estende semmai la portata dell'illegittimità[201]; un consistente filone della letteratura processualistica (soprattutto divulgativa) non discerne con chiarezza le distinte fattispecie e parla con una certa genericità e confusione della nullità del processo[202]; gli studi più attenti, infine, inquadrano la fattispecie con maggior rigore (non esente magari da qualche imperfezione) e riportano abbastanza fedelmente l'elaborazione della giurisprudenza rotale sul punto[203]. Agli opposti limiti, in un certo senso, per difetto e per eccesso delle prime due impostazioni o prospettazioni fa riscontro la ponderazione e l'analiticità dell'ultima sistemazione: decisiva appare in definitiva la percezione dello *stacco tra il difetto della legittima citazione e la violazione del diritto di difesa*[204].

---

200 «*Pero podemos preguntarnos si una falta de citación o la citación ilegítima del demandado es susceptible de generar una nulidad que se puede considerar establecida por el Derecho positivo o más bien genera una nulidad que deriva de la misma naturaleza del orden procesal*» (PANIZO ORALLO, *Comentario c. 1511*, cit., p. 1227). La perentoria affermazione proposta ci pare anche l'implicita e logica soluzione dell'interrogativo riportato.

201 ESCRIVÁ IVARS, *op. cit.*, p. 28; GULLO, *Prassi processuale…*, cit., p. 109; MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, cit., p. 98; MORÁN BUSTOS - PEÑA GARCÍA, *op. cit.*, p. 230.

202 Cfr. solo a livello indicativo: CALORE, *op. cit.*, p. 118; DELLA ROCCA, *op. cit.*, p. 304; GOTI ORDEÑANA, *Tratado de derecho procesal canónico*, cit., p. 303; HILBERT, *Citazione e intimazione…*, cit., p. 53-54; MATTIOLI, *op. cit.*, p. 480; PANIZO ORALLO, *Temas procesales y nulidad matrimonial*, cit., p. 382; PINTO, *I processi nel codice di diritto canonico*, cit., pp. 246-247, POMPEDDA, *L'assenza della parte…*, cit., p. 93.

203 Cfr. sempre a livello molto tendenziale: ARROBA, *Diritto processuale canonico*, cit., pp. 352-353; ERLEBACH, *La nullità della sentenza…*, pp. 240-244; GROCHOLEWSKI, *Periodus initialis…*, cit., pp. 332-333 e 336-337; RAMOS, *I tribunali ecclesiastici*, cit., p. 348; RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Introducción cc. 1501-1512*, cit., pp. 1166-1167; STANKIEWICZ, *De citationis necessitate…*, cit., pp. 388-393.

204 Cfr. G. ERLEBACH, *La nullità della sentenza giudiziale "ob ius defensionis denegatum" nella giurisprudenza rotale*, Città del Vaticano 1991, pp. 240-244.

Illustrata in estrema sintesi la tipologia degli approcci, esaminiamo con un minimo di maggior dettaglio le diverse posizioni. Nel *primo versante* autori di indubbio spicco e prestigio, attenendosi strettamente al tenore della disposizione vigente, arguiscono *la nullità degli atti del processo (ma non di quelli della causa) e la nullità sanabile della sentenza*[205]. Non ci sembra invece che si possa "salvare" la vigenza degli *actus causae* assunti in assenza del contraddittorio delle parti; il mero assunto della qualificazione tecnica adottata nella sanzione[206] introduce un distinguo formalistico che non percepisce ad esempio la connessione dell'apporto dialettico con la sussistenza e la conformazione del mezzo di convincimento del giudice (la prova costituenda non può che essere confezionata *in iudicio*). Anche la prospettata *nullitas sanabilis* non coglie l'essenza della negazione del *ius defensionis*, evidenzia solo residualmente il possibile preconcetto inquadramento del caso. Il punto critico è costituito ad ogni modo dall'indiscriminato accorpamento nell'unitaria figura legale di qualsivoglia forma di discrasia dalla legittimità della notifica (assenza, carenza, vizio, ecc.), senza graduare e specificare il difetto riscontrato[207]. L'*altro versante* indicato (quello che non caratterizza oltremodo la ragione e la natura della nullità) è più ampio e diversificato; sottolinea per lo più l'essenzialità genetica della *vocatio in iudicium* e la gravità delle manchevolezze dell'atto di chiamata, ma non analizza compiutamente le deviazioni dallo schema tipico della relazione processuale e (in genere) non richiama neppure un preciso referente normativo[208]. L'implicazione logica sottesa è evidentemente quella

---

205 «*La mancanza o la nullità della citazione*, non sanata, provoca nullità degli atti del processo (can. 1511; art. 128 Istr. "*Dignitas Connubii*"), sentenza inclusa (can. 1622 nn. 5-6 in relazione al can. 1611; art. 272 n. 5-6 Istr. "*Dignitas Connubii*"), ma non degli atti della causa (deposizioni giudiziali, perizie ecc.)» (GULLO, *Prassi processuale…*, cit., p. 109). Cfr. anche ID., *Il diritto di difesa…*, cit., p. 38. Rinviando peraltro allo stesso autore, in termini analoghi si esprime Peña García: «*Salvo que quede sanada por la comparecencia de hecho del demandado ante el juez para tratar la causa, el defecto de notificación de la citación a la parte demandada provocará la nulidad de los actos del proceso (art. 128 y can. 1511), sentencia incluida (art. 272 §§5-6 y can. 1622 §§5-6), aunque no de los actos de causa*» (*op. loc. ult. cit.*). Non del tutto estraneo a quest'orientamento è anche HILBERT, *op. cit.*, pp. 53-54.

206 Cfr. can. 1472 CIC.

207 È indicativo che Gullo accomuna esplicitamente (a nostro modo di vedere indebitamente) la mancanza e la nullità della citazione (*supra* nt. 205).

208 Anche Panizo Orallo, che pure ha dedicato una consistente attenzione all'istituto, sembra in merito piuttosto carente: «*Marcando como marca la citación el inicio del juicio, cuando la citación adolece de un vicio sustancial se produce nulidad de actuaciones*» (*Temas procesales y nulidad matrimonial*, cit., p. 382). Il suo commento al c. 1511 è più puntuale e circostanziato, ma, riportando la problematicità dell'interpretazione, non assume una posizione troppo decisa e definita.

dell'*insanabile compromissione dell'intero giudizio*, difetta tuttavia di un valore ermeneutico puntuale e circostanziato. La genericità e l'approssimazione, ancorché ben impostata, può ingenerare allora un'opposta deriva formalistica: qualsivoglia illegittimità comporterebbe di per sé l'invalidità del procedimento. La *iurisprudentia Curiae* dal canto suo assume invece un apprezzabile indirizzo garantistico distinguendo più opportunamente tra il *defectus legitimae notificationis*, corrispondente all'ipotesi di cui al can. 1511 CIC ed alla conseguente sanabilità della sentenza (can. 1622, 5° e 6°) ed il *denegatum ius defensionis*, fondata sulla compromissione della natura del giudizio e sul diritto naturale e comportante viceversa l'insanabilità dell'eventuale pronunzia (can. 1620, 4° e 7°)**209**. La diversificazione della fonte (diritto naturale o positivo) e, soprattutto, dello scopo dell'adempimento (*ad valorem processus* oppure *ad liceitatem iudicii*) fornisce l'illuminante criterio discretivo e regolativo per valutare l'incidenza della manchevolezza riscontrata**210**. Un *ampio settore della letteratura scientifica* ha peròrecepito l'*impronta sostanzialistica dettata dal tribunale apostolico*. La fondamentazione giusnaturalistica dell'istituto ha indotto pure a rinvenire nella teoria comune degli atti giuridici la giustificazione dell'invalidità del provvedimento in assenza degli elementi essenziali del decreto di citazione («*Ad validitatem actus iuridici requiritur ut… in eodem adsint quae actum ipsum essentialiter constituunt*» [can. 124 § 1 CIC])**211**. Anche in questo sottoinsieme si manifestano tuttavia opposte tendenze (per eccesso e per difetto**212**) e talune divergenze. È acquisito

---

209 «*Quodsi aliquo in casu probetur omnino defuisse citationem iudicialem partis conventae, et consequenter, deficientis citationis legitimam notificationem, tunc nulla habenda sunt acta processus (can. 1511) […] actorum nullitatem efficit quoque derivatam sententiae nullitatem sanabilem (can. 1622, n. 5). […] Insuper, si citationis iudicialis defectus etiam ius defensionis parti conventae praepedierit, tunc haud dubie sententiae vitium insanabilis nullitatis inducit (can. 1620, n. 7)*» (ROTA ROMANA, *coram* Stankiewicz, decr. 26 ottobre 1990, *Toletana in America*, in *RRDecr.*, VIII [1990], p. 158, n. 7).

210 Cfr. ERLEBACH, *La nullità della sentenza giudiziale…*, cit., pp. 241-242.

211 È la soluzione che fornisce Stankiewicz al quesito: «*Quare defectus elementi essentialis, quod ex natura rei ad existentiam actus iuridici requiritur, nullitatem actus efficit*» (*De citationis necessitate…*, cit., p. 389).

212 Possono essere indicative al riguardo un paio di affermazioni. Da un canto (ci pare per eccesso), l'*incipit* del saggio di Pompedda: «Il problema della *presenza* di tutte le parti, aventi interesse, al processo canonico è problema di salvaguardia del *contraddittorio*, che, astrattamente inteso, quale elemento essenziale del giudizio, rappresenta il riconoscimento e l'attuazione del *diritto di difesa*: quindi *assenza* della o delle parti equivale a difetto di contraddittorio e lesione del diritto di difesa» (*L'assenza della parte…*, cit., p. 89). L'assenza della parte non equivale *quo talis* alla negazione del *ius defensionis* se corrisponde ad una libera scelta difensiva e non ad una omissione o btcage

che integrino il negato diritto di difesa la mancanza della citazione e l'illegittima dichiarazione di assenza del convenuto[213], più incerta e complessa è invece la determinazione dell'invalidità del provvedimento per carenza dei requisiti richiesti. All'assolutezza ed incontrovertibilità dell'indebita estromissione della parte dal processo, fa riscontro la relatività e variabilità della considerazione del ritardo o della parzialità ed insufficienza della chiamata[214]. Per quanto evidentemente altro è l'essere totalmente all'oscuro dell'esistenza della causa ed altro l'essere male informati del suo contenuto: riteniamo tuttavia che l'*integrità del diritto di difesa configuri non di meno una nota caratterizzante del giusto processo*. La macroscopicità della violazione più grave non esclude certo la verifica e la sussistenza di una lesione meno eclatante[215]. Naturalmente mentre l'omessa notifica o l'ingiusta esclusione costituiranno normalmente oggetto di uno specifico accertamento in sede di invio *ex officio*, d'appello o di querela, il sindacato in merito alla sufficienza e completezza del decreto di citazione in via d'eccezione sarà rimessa alla prudente valutazione del giudice o del collegio e suscettibile eventualmente d'integrazione o di sanatoria endoprocessuale (sempre che comporti la completa remissione in termini e il ripristino delle originarie facoltà difensive). Sta di fatto che solo nella concretezza del singolo caso è possibile avvedersi appieno dell'entità ed incidenza della manchevolezza, occorre tuttavia sottolineare che la supposta scorrettezza denunciata può essere "superata" ma di per sé mai

---

mancanza del giudice. Dall'altro (in un certo senso per difetto), colpisce la puntualizzazione di Grocholewski che subito dopo aver riportato l'opinione di Stankiewicz a proposito della nullità della citazione conseguente alla mancata allegazione del libello senza congrua motivazione precisa: «*Hoc tamen aliquam exaggerationem sapere mihi videtur*» (*De periodo initiali…*, cit., p. 344). Riteniamo che la massima pienezza possibile del diritto di difesa costituisca un valore, per così dire, "non negoziabile" e integrante quindi l'essenza della chiamata.

213 Cfr. STANKIEWICZ, *De citationis necessitate…*, cit., p. 392.

214 Cfr. ERLEBACH, *La nullità della sentenza giudiziale…*, cit., p. 243.

215 In questa linea ci pare un po' sminuente l'atteggiamento assunto da Erlebach di ammettere solo l'incontrovertibile assolutezza della negazione del diritto di difesa (per così dire l'*an*) e non pure la consistenza della minorazione dell'esercizio (il *quomodo*). Per quanto l'A. riporti prevalentemente la giurisprudenza senza esprimere posizioni troppo definite, si può arguire la condivisione dell'orientamento secondo cui il *denegatum ius defensionis* si riferirebbe alla mancata notifica del decreto ma non già al tenore generico della citazione (*op. ult. cit.*, pp. 243-244). Osserva tuttavia un decreto del Tribunale apostolico: «*Ut quis in concreto citatus habeatur requiritur et sufficit ut idem petitum et causa petendi cognoscat et quidem non generice, sed definite et circumscripte (cf. coram Pompedda, sent. interl. diei 23 iulii 1986, RRDec., vol. LXXXVIII, p. 481, n. 9). […] Habeatur citationi defectus si iudex omiserit in ius vocare conventam, si scheda citatoria in cognitionem partis conventae non venerit, si scheda non recte fuerit exarata*» (ROTA ROMANA, *coram* Funghini, decr. 24 maggio 1989, *Campinae Grandis*, in *RRDecr.*, VII [1989], pp. 102-103, n. 4).

sanata o annullata dallo svolgimento della causa[216]. Fermo restando dunque l'inanità di ogni tentativo aprioristico di astratta classificazione della patologia del decreto di citazione, a livello concettuale può essere utile evidenziare che, a parte l'inesistenza stessa del provvedimento, la nullità può riguardare tanto il processo di formazione dell'atto (carenza di elementi essenziali[217]) tanto le deficienze radicali nella sua manifestazione[218]. Il vizio strutturale della chiamata si trasmette logicamente all'intera fattispecie citatoria integrando pure un difetto di legittima notificazione (il meno è compreso nel più), ad ogni modo non si identifica con esso e non può essere ristretto alla contrarietà con il disposto legale ed alle sue conseguenze. Si può quindi concludere che il *decretum citationis* è un presupposto essenziale di validità delle successive attività processuali.

Puntualizzata la diversa consistenza della negazione del diritto di difesa rispetto alla illegittimità dell'intimazione, per rendersi conto della *formulazione dell'art. 128 DC* può essere utile premettere un brevissimo *excursus* della disposizione. Il codice del 1917, com'è noto, comprendeva nella stessa previsione tanto l'incompletezza o le carenze del decreto tanto il *defectus legitimae intimationis*[219]. Per quanto l'illegittimità della citazione desse espressamente luogo alla nullità sanabile della sentenza[220], è dubbio che la sanzione coprisse

---

216 Il successivo contegno della parte non può avere il valore concludente dell'art. 126 § 3 DC se non supportato dall'*animus ad agendam causam*.

217 Grocholewski, pur manifestando qualche perplessità circa il rigore della disciplina dell'allegazione del libello di domanda (*supra* nt. 212), evidenzia quali condizioni di validità eccepibili dal convenuto l'esatta determinazione degli elementi del giudizio e l'esistenza del precetto di costituzione o di comparizione del giudice («*Haec duo enim citationem essentialiter constituunt et proinde ad eius validitatem requiritur (cf. c. 124, §1). Quapropter, iisdem deficientibus, pars conventa hanc ob rationem citationis nullitatem excipere potest*» [p. 343]). Negli stessi termini e con forse maggior chiarezza e persuasività si esprime pure Stankiewicz (*De citationis necessitate…*, cit., p. 389). La mancanza degli elementi costitutivi del mandato giudiziale dunque pregiudica inesorabilmente la valida costituzione del rapporto processuale.

218 Panizo Orallo, come già precedentemente rilevato, insiste soprattutto sul momento della citazione e conseguentemente sulla determinazione dei suoi requisiti *ad validitatem*: «*Esa nulidad, sin embargo, el ordenamiento la asigna a la notificación de la citación, o sea al segundo momento de la misma, a tenor del canon 1.511: ello parece indicar que en nuestro ordenamiento la esencia de la citación, más que en el decreto de citación, radica en la notificación del mismo demandado*» (pp. 382-383).

219 «*Si scheda citatoria non referat quae in can. 1715 praescribuntur aut non fuerit legitime intimata, nullis momenti sunt tum citatio tum acta processus*» (can. 1723).

220 «*Sententia vitio sanabilis nullitatis laborat, quando: 1.º Legitima defuit citatio; …*» (can. 1894). Cfr. anche PANIZO ORALLO, *comentario c. 1511*, cit., pp. 1226-1227.

effettivamente tutta la portata della norma e non permettesse di tutelare più incisivamente il *ius defensionis* come peraltro attuato dalla stessa giurisprudenza rotale[221]. La *Provida Mater*, dal canto suo, si limitava a riportare pedissequamente le disposizioni codiciali senza apportare alcun cambiamento[222]. Eliminata l'analitica descrizione del contenuto della scheda citatoria, il can. 1511 vigente ha semplificato e snellito anche la esplicazione dei vizi della citazione[223]. Pur notandosi la mancanza di una regolamentazione più specifica[224], la soppressione della qualificazione della nullità della sentenza ed il notevole ampliamento delle relative ipotesi consente d'altronde una più adeguata impostazione della patologia della citazione. La DC ha riproposto dunque un maggior dettaglio nell'esplicazione delle manchevolezze: «Se la citazione non contiene ciò che è necessario a norma dell'art. 127, § 3, o non è stata notificata nei modi di legge alla parte convenuta, gli atti del processo sono nulli, salve le disposizioni degli artt. 60; 126, § 3; 131, e ferme restando le disposizioni dell'art. 270, nn. 4, 7 (cf. can. 1511)» (art. 128). L'integrazione del dettato codiciale può essere considerata sicuramente opportuna ed apprezzabile, ma forse insufficiente o troppo limitativa; estremamente significativo è comunque il richiamo finale alla possibilità dell'insanabilità della sentenza[225]. La circoscrizione dell'aspetto contenutistico all'allegazione del libello evidenza la centralità ed importanza dell'*editio actionis* ma sottace un qualche riferimento agli altri elementi essenziali del provvedimento con il rischio di ridurre implicitamente la completezza del mandato alla riproduzione della domanda o alla giustificazione della sua mancata esibizione. Il regime disposto inoltre induce a rapportare normalmente l'ipotesi alla nullità degli atti del processo là dove l'effettiva protezione della sfera giuridica del convenuto potrebbe richiedere la

---

221 Basti anche considerare la portata delle più risalenti decisioni riportate da Erlebach (*La nullità della sentenza…*, cit., pp. 240-242. Tra le altre: ROTA ROMANA, *coram* Many, sent. 19 novembre 1909, in *SRRDec.*, I [1909], p. 149-150, n. 12; *coram* Sebastianelli, sent. 28 gennaio 1918, in *SRRDec.*, X [1918], p. 13-14, n. 4; *coram* Jullien, sent. 8 febbraio 1936, in *SRRDec.*, XXVIII [1936], p. 117-119, n. 4).

222 «*art. 84. - Si scheda citatoria non referat quae in art. 76 praescribuntur aut non fuerit legitime intimata, nullius momenti sunt tum citatio tum acta processus (can. 1723)*»; «*art. 209. - Sententia vitio sanabilis nullitatis laborat, quando: 1º Legitima defuit citatio;… (can. 1894)*» (S.C. PER I SACRAMENTI, istr. *Provida Mater Ecclesia*, 15 agosto 1936, in *AAS*, 28 (1936), pp. 331 e 354).

223 «*Si citatio non fuerit legitime notificata, nulla sunt acta processus, salvo praescripto can. 1507, § 3*» (can. 1511 CIC).

224 Cfr. STANKIEWICZ, *De citationis necessitate…*, cit., p. 379.

225 «A norma del can. 1620, la sentenza è viziata da nullità insanabile se: […] 4º il giudizio si è svolto senza la domanda giudiziale di cui all'art. 114, o non è stato istituito nei confronti della parte convenuta; […] 7º a una delle parti è stato negato il diritto di difesa;» (Art. 270 DC).

compromissione anche degli *actus causae*. Qualche riserva, infine, desta la pertinenza e rispondenza del riferimento agli artt. 60 e soprattutto 131 DC, anche per la sua non semplice e scontata intelligibilità. L'apertura di un fronte di questo tipo richiederebbe insomma una più compiuta trattazione.

Le manchevolezze o le carenze della citazione, oltre che oggetto di impugnazione o di autonomo rilievo da parte del giudice superiore, possono costituire *motivo d'eccezione* nella stessa fase introduttoria del processo. Come già ripetutamente esposto, l'opposizione del convenuto alla procedibilità dell'azione per un vizio della *vocatio* non vale certo a sanare il difetto della legittima notifica *ex* can. 1507 § 3 CIC (*supra* ns. § 4). La comparizione anche non esclusivamente *ad validitatem iudicii contestandam* ma comunque non univocamente *ad agendam causam* d'altronde non dimostra affatto il raggiungimento dello scopo della chiamata, confermando ulteriormente l'esigenza dell'apprensione del bene sotteso (la massima possibilità di esercizio del diritto di difesa) e non la semplice notizia o informazione della procedura[226]. La questione *de quo*, concernendo la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, riveste un carattere di assoluta pregiudizialità e seguirà il normale tramite di definizione *quam primum* delle cause incidentali con l'eventuale esame del collegio e la decisione *expeditissime*[227]. Le deduzioni avverso la legittimità del provvedimento non riguardano solo il contenuto, la modalità o la forma della statuizione ma anche la competenza del tribunale e la capacità del destinatario: cioè tutto lo spettro di operatività dell'istituto[228]. La natura chiaramente dilatoria dell'*exceptio* la rende soggetta alla preclusione del termine della contestazione della lite, il vizio (compromettendo la validità del processo) è comunque rilevabile in ogni stato e grado del giudizio *ex officio* (cfr. can. 1459 CIC)[229].

---

226 Una delle situazioni più tipiche riguarda la *recusatio communicationis libelli*.

227 Cfr. artt. 217-228 DC. Nonostante la rilevata ambiguità del presupposto fissato dallo stesso art. 217.

228 «La legittimità della citazione riguarda la competenza del giudice che emana il decreto, la capacità processuale del destinatario, il contenuto e la forma della notificazione» (ARROBA, *Diritto processuale canonico*, cit., p. 345). Grocholewski cerca espressamente di elencare le ipotesi di eccezioni distinguendo l'impugnazione dell'accettazione del libello (*exceptio incompetentiae* ed *exceptio defectus legitimae personae standi in iudicio*) dall'impugnazione in senso proprio del *decretum citationis* (*De periodo initiali…*, pp. 342-344).

229 Cfr. GROCHOLEWSKI, *De periodo initiali…*, cit., p. 345; STANKIEWICZ, *De citationis necessitate…*, cit., pp. 391 e 393.

Per quanto trascenda ampliamente l'oggetto della presente analisi, può essere utile compiere conclusivamente almeno un accenno all'*appello*. La "prima citazione" è necessaria in ogni grado di giudizio[230]. Tale apparentemente scontata constatazione evidenzia però la principale deficienza in materia nella situazione attuale. A fronte dell'inequivoco tenore della normativa ecclesiale (cfr. can 1640 CIC), non può che rilevarsi la leggerezza e disinvoltura al riguardo nella prassi di non pochi tribunali[231]. La mancata citazione integra invero un'evidente lesione del diritto naturale di difesa[232] e rischia di compromettere il rafforzamento della sicurezza dei rapporti giuridici *de statu personarum* assicurato dal meccanismo della doppia decisione conforme, soprattutto nella non rara ipotesi del *processus brevior* di ratifica. La tempestività e rispondenza della chiamata è incompatibile con la sommarietà e prevaricatorietà della notifica del solo decreto di concordanza dei dubbi[233]. Nella giustizia ecclesiale c'è il rischio di incrementare sempre più il divario e lo stacco tra le affermazioni di principio a livello teorico o apicale ed il piano effettuale ed operativo di alcune realtà locali[234]. Gli abusi purtroppo diffusi (che sfuggono spesso ad un'obiettiva possibilità di rilevazione) dimostrano ad ogni modo la necessità di procedere con cautela e diligenza anche e soprattutto in assenza di una specifica contestazione della domanda e manifestano l'urgenza di diffondere tra tutti gli operatori dei tribunali ecclesiastici una maggior sensibilità e attenzione nella promozione di un'autentica cultura della citazione.

---

230 Il disposto dell'art. 134 § 4 DC sembrerebbe escludere l'ipotesi dell'assenza per irreperibilità («Alla parte assente a norma dell'art. 132 perché è ignoto il luogo in cui abita, non si fa alcuna notifica di atti»), a parte il fatto che l'indicazione si riferisce al singolo grado di giudizio considerato, il semplice riscontro della situazione dell'*ignotum locum commorationis* del convenuto implica *ex natura rei* un'attenta verifica della correttezza della dichiarazione ed anzi l'auspicabile rinnovo di un ragionevole tentativo e l'esperimento di ogni ulteriore ricerca possibile.

231 «Ma la violazione del diritto di difesa dovuta alla mancanza della prima citazione, può – come sembra – causare la nullità (insanabile) della sentenza, solo se legata ad un'estromissione della parte dal giudizio, cosa che può facilmente avvenire nel grado di appello» (ERLEBACH, *La nullità della sentenza giudiziale…*, cit., p. 244).

232 Cfr. ROTA ROMANA, *coram* Bruno, decr. 18 novembre 1977, *Delhien*, n. 9, cit.; *coram* Fagiolo, sent. 30 ottobre 1968, *Bisuntina*, in *SRRDec.*, LX (1968), p. 713-714, n. 5.

233 Cfr. STANKIEWICZ, *De citationis necessitate…*, cit., p. 395. Basta anche pensare al carattere "aperto" dell'appello nelle cause di nullità matrimoniale (can. 1683 CIC).

234 Cfr. il nostro *Statistiche delle cause di nullità matrimoniale…*, cit., §§ 2 e 4.